

LXIX.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Il presidente comunica un invito al Senato per l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele in Milano — Designazione della rappresentanza del Senato a quella inaugurazione — Il presidente dà quindi lettura di una lettera con la quale il comm. avv. Angelo Chiavassa direttore degli Uffici di segreteria del Senato, domanda il suo collocamento a riposo — Dichiarazione che è preso atto della predetta domanda — Seguito della discussione del progetto di legge: Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modificazione alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito — Si approvano gli articoli modificati del regio decreto N. 503, dal 22 al 108 — Prendono parte alla discussione di alcuni articoli, i senatori Morra di Larriano, Di San Marzano, Mezzacapo, Tommasi-Crudeli, il ministro della guerra, i senatori Blaserna e Taverna, relatore — È quindi approvato l'articolo 1° del regio decreto suddetto.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri della guerra, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica e del Tesoro.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. È giunta alla presidenza del Senato la seguente lettera:

«Eccellenza,

«Il giorno 24 del corrente mese alla presenza delle LL. MM. il Re e la Regina e di S. A. R. il Principe di Napoli verrà solennemente inaugurato il monumento che questa città ha dedicato alla gloriosa memoria del Re Vittorio Emanuele.

«Milano sarebbe orgogliosa che la Rappresentanza Nazionale Le accordasse in tale occasione l'onore della Sua presenza.

«Voglia dunque l'Eccellenza Vostra concedermi che nel nome di Milano e della sua rappresentanza, io Le porga riverente e conforme preghiera, e Le esprima vivo desiderio che l'Eccellenza Vostra accolga l'invito che ho l'onore di presentarle e che del pari voglia che codesto Alto Consesso deleghi ad una propria Commissione di rappresentare, insieme alla propria Presidenza, alla solennità milanese il Senato del Regno.

«Voglia, l'Eccellenza Vostra permettere che io Le rassegni l'atto del mio profondo ossequio.

Il Sindaco:

«VIGONI»

PRESIDENTE. Non facendosi proposte da parte dei signori senatori, io proporrei che fossero incaricati di rappresentare il Senato alla funzione a cui il Sindaco della città di Milano c'invita, una delegazione dell'Ufficio di Presidenza nel numero che permetterà l'andamento dei

lavori del Senato, ed i signori senatori residenti a Milano. (*Bene*).

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dò pure lettura di un'altra lettera giunta alla Presidenza :

« Eccellenza,

« L'età e le gravi condizioni di salute non mi permettono più di sostenere l'ufficio di direttore di segreteria che ho l'onore di occupare. rassegno quindi all'E. V. la domanda per essere collocato a riposo.

« Conto 47 anni compiuti di servizio, dei quali 7 dedicati alla magistratura e 40 al Senato. Se la coscienza mi rassicura da un lato per aver tenuto costantemente per guida nell'adempimento dei miei doveri la più scrupolosa onestà e rettitudine di propositi, mi turba dall'altro il pensiero che la scarsità dei miei mezzi mi abbia talora impedito di corrispondere abbastanza equamente alla fiducia e benevolenza di cui venni sempre onorato. Chieggo perciò venia delle involontarie mancanze e serberò l'animo profondamente grato dei benefici ricevuti.

« Si degni V. E. di farsi interprete di questi miei sinceri sentimenti presso l'Alto Consesso e l'Ecc.ma Presidenza e di accoglierne in particolare l'espressione per la bontà che Le piacque di usarmi.

« Col più profondo ossequio

« Di V. E. umilissimo servitore
« A. CHIAVASSA ».

Trattandosi di un impiegato che secondo l'articolo 103 del regolamento deve essere nominato dal Senato, e di cui dal Senato nella stessa forma devono essere accettate le dimissioni o prese altre disposizioni che lo riguardassero, così il Consiglio di Presidenza ha adempiuto al suo obbligo dando comunicazione di questa domanda al Senato.

Se su di essa non sorgono obiezioni, ne sarà preso atto nel processo verbale.

Non sorgendo obiezioni si prende atto della domanda nel processo verbale e si provvederà poi in altra tornata alla nomina del successore.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazione alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito » (N. 109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : Seguito della discussione del progetto di legge : « Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito.

Come il Senato rammenta, nella tornata di ieri fu approvato il primo decreto reale fino all'art. 21 inclusivo.

Ora passeremo all'art. 22, di cui do lettura.

Il testo in discussione portava l'art. 22 del tenore seguente :

Art. 22.

Ogni reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di tre compagnie), e un deposito.

A questo articolo l'Ufficio centrale ha proposto una modificazione d'accordo col signor ministro, e cioè, dopo le parole: « Ogni reggimento di fanteria di linea », si aggiunga: « bersaglieri ed alpini ».

Il resto come il testo dell'articolo.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

Senatore DI SAN MARZANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il signor senatore Morra di Lavriano ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Prendendo atto dell'accoglienza benevola che ha fatto ieri il ministro della guerra ad una mia proposta, la quale riesce a proposito precisamente a questo articolo, io lo pregherei di riservarsi la libertà d'azione per la composizione dei reggimenti alpini, tenendo conto delle varie attribuzioni dei reggimenti e specialmente delle compagnie, secondo la zona di montagna ove si deve svolgere la loro azione, in conformità precisamente di ciò che è ora stabilito e che è frutto dell'esperienza di molti anni.

Avrei inoltre un'altra preghiera a fare; le compagnie alpini sono attualmente 75; ora si vogliono ridotte a 72.

Io lo pregherei insistentemente di ritornare alle 75 compagnie. Tre compagnie non sono la fine del mondo.

D'altra parte io confesso che, prima di votare la riapertura di collegi militari e la riconcessione del cavallo ai capitani di fanteria, cose utilissime, ma, secondo il mio modesto parere, non indispensabili, prima di ciò votare, terrei ad alcuni altri più utili perfezionamenti.

Cinque collegi militari possono essere più dannosi che utili se il numero di allievi, come è a prevedersi, sarà scarso; meglio sarebbe averne soltanto tre.

In quanto ai cavalli per i capitani di fanteria, mi pare cosa che per ora non sia indispensabile e da non pensarci, mentre si stanno facendo delle economie da tutte le parti per limitare le spese. Si provveda anzitutto alla difesa delle Alpi. Se si era arrivati a stabilire il numero di 75 per le compagnie alpine, sarà stato per qualche ragione.

Ora se l'onorevole ministro della guerra, rinunciando all'uniformità di questi otto reggimenti alpini, li iscrivesse in un articolo a parte, lasciando assieme la fanteria ed i bersaglieri, l'articolo riflettente i reggimenti alpini potrebbe essere così compilato:

« Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore e di tre battaglioni di tre o quattro compagnie ciascuno; in tutto 75 compagnie »; io credo che farebbe cosa buona, e per parte mia gliene professerei una grande riconoscenza.

E qui tengo a dichiarare che io non discorro soltanto per il piacere di chiacchierare.

Provo certo un grande piacere a stare in mezzo ai miei egregi colleghi del Senato: ma il mio posto è in mezzo ai miei cari soldati fra cui vivo da più di quarantotto anni.

Se dunque sto qui a parlarvi, si è per un profondo sentimento di dovere, avendo la ferma convinzione che qualche cosa di più si debba fare nell'interesse dell'esercito.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Morra di voler mandare la sua proposta alla Presidenza.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Di San Marzano.

Senatore DI SAN MARZANO. Non era mio intendimento, dopo la discussione che ebbe luogo nella seduta di ieri sull'art. 8, di prender oggi la

parola per discutere sull'art. 22, nè quale venne dapprima presentato, nè quale viene ora modificato dall'Ufficio centrale, ma ho chiesto ciò nulla meno di parlare per assecondare l'invito avuto dal senatore Cosenz di leggere al Senato e svolgere, se fosse necessario, un emendamento che egli intende proporre all'art. 22 quale risulta dal testo stampato che abbiamo sott'occhio.

La proposta del senatore Cosenz che vado a leggere e trasmettere al presidente è la seguente:

« Ogni reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni ciascuno di tre compagnie ed un deposito ».

Questo è ciò che sta nell'articolo, il proponente vi aggiunge:

« In caso di mobilitazione sarà costituita la quarta compagnia in ciascun battaglione ».

Veramente svolgere l'emendamento, essendo i motivi che lo fanno presentare così evidenti, potrebbe sembrare superfluo, ma ad ogni modo, siccome il nostro collega generale Cosenz mi ha dato degli appunti, crederei di mancare al debito mio, se non li facesse conoscere al Senato.

L'idea dominante nel presentare questo emendamento è che non conviene entrare in campagna con unità tattiche inferiori a tutte quelle delle grandi potenze d'Europa. E siccome d'altronde per ragioni di finanza, non si possono mantenere le quattro compagnie in pace con una forza conveniente per poter loro imprimere una solida istruzione, così il proponente accetta la riduzione del battaglione a tre compagnie, ma, per essere coerente, propone come condizione che, avvenendo una mobilitazione, si ricostituiscia la quarta compagnia.

E questo pare che si possa fare dopo che il ministro ha accettate le modificazioni dell'Ufficio centrale, il quale non ha più messo per base la formazione dei corpi d'armata a tre brigate.

Come ebbi già l'onore di accennare ieri al Senato, il senatore Cosenz espone come dopo il 1866 si fece la stessa identica riduzione che facciamo oggi, meno quella della cavalleria che allora non fu toccata, ma trascorsero pochi anni che per gli eventi del 1870 (guerra franco-germanica) si dovettero ricostituire le compagnie soppresse.

È bene che sia cosa nota che, entrando in campagna, noi siamo pronti a portare i nostri

battaglioni alla formazione normale degli altri eserciti europei.

Vi saranno difficoltà; non me le nascondo; ma si potranno superare. L'amministrazione della guerra dovrà preparare gli elementi per ricostituire le quarte compagnie sin dal tempo di pace, ed è questa una delle ragioni per cui è bene che la ricostituzione di queste compagnie sia stabilita per legge. Alcuni di questi elementi gli abbiamo già nei reggimenti stessi.

Vi sono le compagnie di deposito, che sommano a 96. Vi sono pure le compagnie distrettuali, che ascendono a 88; e, che sebbene abbiano ora una differente destinazione, potranno forse ricevere con maggior vantaggio quella di concorrere a ricostituire le quarte compagnie dei battaglioni dei reggimenti di fanteria di linea. Rimarrebbe a provvedere per altre 94 compagnie cioè una compagnia appunto per ciascun reggimento (meno due) di cui non si avrebbe nessun nucleo e converrebbe trarne tutti gli elementi dalle compagnie esistenti nella formazione di pace.

Delle formazioni nuove, ogni volta che si è fatta una guerra, non sono mancate in nessun esercito.

Giova osservare che l'emendamento non parla che dei reggimenti di fanteria di linea, essendo più difficile formare rapidamente reparti nuovi di fanteria speciale quali i bersaglieri e gli alpini.

Non so quale accoglienza farà l'onorevole ministro all'emendamento del senatore Cosenz. Questo progetto di legge dice che con una legge speciale si potrà sempre modificare l'ordinamento dell'esercito. Questo è risaputo; ma non sembra inutile che l'obbligo di ricostituire le quarte compagnie esista per legge. Ciò potrà il ministro, chiunque esso sia, nell'obbligo di preparare questa formazione per la guerra, sin dal tempo di pace, come già per le formazioni di milizia mobile.

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. Io comincio con l'associarmi alla proposta del senatore Morra. All'aumento successivo delle compagnie alpine, è preceduto sempre uno studio, che ci ha condotti al punto cui siamo col numero di esse; ciò che è conseguenza successiva di fatti accertati, mi parrebbe poco prudente mutarlo.

Quindi io concordo pienamente nelle idee del senatore Morra, il quale propone che per gli alpini sia consacrato un articolo speciale, con cui sia detto: che le compagnie alpine debbano essere 75, in battaglioni da 3 o 4 compagnie, come del resto sono stati per molti anni.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Cosenz, la mia opinione è già nota per quanto dissi nei giorni scorsi. A me è sembrato, e sembra, che la forza massima del battaglione di 400 uomini, o che la minima di 240, sia divisa in 3 o 4 compagnie, l'ordinamento ne risenta ben poco; tanto più, come dissi, che, per l'istruzione, si possono normalmente accoppiare le compagnie due a due, formandone compagnie abbastanza forti, da raffigurare quasi le compagnie di guerra.

Le mezze compagnie sarebbero comandate dai propri ufficiali, e i due capitani si alternerebbero fra loro. Sarebbe un ripiego, come lo è pur quello della formazione del battaglione in tre compagnie; ma, per spirito di conciliazione da un lato, e perchè la proposta viene da persona cotanto rispettabile come il senatore Cosenz, io l'accetto senz'altro.

Accosento, quindi, che il battaglione, sul piede di pace soltanto, sia di tre compagnie; ma che per la guerra s'intenda, che debba essere di quattro compagnie. La ragione è semplicissima, e l'ha già spiegata largamente il senatore San Marzano, che ha presentato al Senato la proposta dell'onor. Cosenz.

Loro signori ormai sanno, per quanto fu detto nei giorni scorsi, che il battaglione, tolta che sia la quarta compagnia, non avrebbe in tempo di guerra che 750 uomini. Donde si avrà il reggimento di 2250 uomini; la brigata di 4500 uomini; la divisione di 9000 uomini, a cui aggiungendo gli accessori, darà al massimo la forza di 10,000 uomini; per due divisioni 20,000, e con gli accessori, il corpo d'armata risulterà della forza di 22,000 uomini.

Mi dicano se una brigata, se una divisione, se un corpo d'armata di sì piccola forza, risponda all'ordinamento degli altri eserciti di Europa.

Ripeto, che la forza del battaglione in guerra è necessario che oscilli fra i 900 e i 1000 uomini; ma è meglio che sia di 1000. E poichè con la proposta dell'on. Cosenz si raggiunge questo scopo, io mi associo pienamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasi-Crudeli.

Senatore TOMMASI-CRUDELI. Mi permetta il Senato poche parole su questo argomento che tanto interessa l'arma di fanteria, nella quale ho avuto l'onore di servire.

Ho ascoltato con molta attenzione la proposta del senatore Morra. Mi duole di non poter essere d'accordo con lui. È verissimo, come egli ha detto, che con l'ordinamento proposto dal ministro Ricotti, sebbene i reggimenti degli alpini aumentino d'uno, e da sette divengano otto, si perdono tre compagnie, e queste da 75 sono ridotte a 72. Ma non bisogna dimenticare che la difesa alpina viene coll'ordinamento nuovo rinforzata da otto reggimenti di bersaglieri, i quali sono convertiti in altrettanti reggimenti alpini.

La perdita di tre compagnie alpine territoriali è quindi più che largamente compensata da questa grande massa di truppe speciali, che potranno essere principalmente reclutate nelle parti montuose del rimanente d'Italia (*Bene*).

Quanto alla proposta del mio antico e venerato comandante, il generale Cosenz, mi permetto di osservare che l'adozione di essa comprometterebbe la parte più essenziale della riforma immaginata per la fanteria: quella cioè di farla finita col pregiudizio di considerare come unità di combattimento il battaglione, mentre adesso l'unità di combattimento è la compagnia.

A me non interessa sapere se il battaglione è composto di tre, di quattro o di due compagnie; l'essenziale per me si è che la compagnia divenga una unità di combattimento solida e compatta.

Ciò che ha di buono l'ordinamento proposto dal ministro Ricotti sta principalmente in questo: che la compagnia, la quale ai tempi nostri, coi nuovi armamenti e coll'ordine sparso di combattimento, costituisce la vera unità di combattimento della fanteria, viene ad essere costituita, in tempo di guerra, da 250 uomini che hanno tutti servito in quella stessa compagnia, e che tutti ne conoscono gli ufficiali e i sottufficiali.

Fino ad ora avevamo, quali unità di combattimento, delle compagnie le quali al momento della mobilitazione si completavano per mezzo

di 165 uomini (sistema Pelloux) o di 107 uomini (sistema Mocenni) che non avevano mai servito nella compagnia loro assegnata, e non ne conoscevano gli ufficiali nè i sottufficiali. Questa debolezza organica innegabile, l'ordinamento nuovo la elimina; perchè dalla tabella che è annessa alla relazione fatta dal nostro collega Taverna, riesce evidente come tutto sia coordinato in guisa che, al momento della mobilitazione, ogni compagnia viene ad essere composta di 250 uomini, i quali tutti, in tempi diversi, hanno servito nella compagnia stessa.

Quindi sono eliminati tutti gl'inconvenienti che si sono verificati nell'ultima campagna, per il fatto di avere costituite improvvisamente delle unità di combattimento nelle quali gli ufficiali non conoscevano i soldati, i soldati non conoscevano gli ufficiali e non si conoscevano nemmeno fra loro.

La proposta del ministro rappresenta un ordinamento solido al quale ci possiamo affidare.

Cosa avverrebbe invece se, per ingrandire la unità immaginaria di combattimento (perchè ormai è immaginaria quella di battaglione) andassimo a porre, al momento della guerra, accanto a tre compagnie così solidamente organizzate, una compagnia improvvisata? Noi ricadremmo nell'errore commesso finora, e ripudieremo il concetto fondamentale del nuovo ordinamento.

Capisco che dispiaccia di fare una cosa così diversa da quello che si fa in tutti gli altri paesi, formando i battaglioni su tre compagnie invece che su quattro, o su sei, come era prima da noi coll'ordinamento Fanti. Ma una volta ammessa l'idea che l'unità di combattimento è la compagnia e non il battaglione, ciò non mi preoccupa; mi preoccupa invece moltissimo il pericolo di vedere, accanto a tre compagnie solidamente costituite, venire, al momento di entrare in campagna, una quarta compagnia tumultuariamente improvvisata.

Poichè se è vero che quelle compagnie di deposito, a cui accennava l'onor. Di San Marzano, potrebbero essere utilizzate in queste nuove formazioni, bisogna ricordarsi che esse sono poche, tante quanti sono i reggimenti; e quindi due terzi del numero totale di queste quarte compagnie sarebbero costituiti da unità tattiche assolutamente improvvisate.

Per queste ragioni ritengo sia da mantenere inalterata la proposta fatta dal ministro ed accettata dall'Ufficio centrale.

Essa rappresenta, secondo il mio modo di vedere, la miglior delle soluzioni nelle nostre presenti strettezze finanziarie. Date le necessità di ordine politico le quali, anche in mezzo a queste strettezze, impongono la conservazione dei 12 corpi d'esercito, il sistema del generale Ricotti è il solo che ci possa garantire la solidità della fanteria, ed io credo debba essere mantenuto nella sua integrità.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Il senatore Tommasi-Crudeli ha detto molte cose che pensavo di dire io, ma me ne dispenso appunto perchè le ha così bene esposte.

La proposta degli onorevoli Cosenz e Di San Marzano, cioè di ammettere tre compagnie pel tempo di pace, obbligando però in modo assoluto, per legge, a ricostituire la quarta compagnia in tempo di guerra, l'avrei accettata ove fosse stata una raccomandazione; nel senso, cioè, che, occorrendo, in tempo di guerra si ricostituisse la quarta compagnia, come aveva già accennato il senatore Mezzacapo. Certo, se fossi io ministro quando ci sarà la guerra, sotto la mia responsabilità, questa quarta compagnia non la ricostituirei, ma capisco che altri invece preferisca di farlo. Non la farei per le ragioni dette dal senatore Tommasi-Crudeli, e per altre ragioni che dirò. Anzitutto questa quarta compagnia improvvisata sarebbe a danno della compagine delle altre tre, dovendosi naturalmente costituire con ufficiali, sottufficiali e soldati delle altre compagnie.

Ora noi non avremo una grande compagine, malgrado la riduzione di compagnie che propongo, perchè la compagine dipende essenzialmente dall'effettivo medio di pace. Oggi questo è di 70 a 72 uomini; colle mie proposte speravo di portarlo a 110, ma dopo gli aumenti già concessi agli oppositori non posso ripromettermi di avere in tempo di pace una forza media superiore a 100 o 102 per compagnia. Tale diminuzione è assai sensibile rispetto alla forza delle compagnie delle altre potenze.

Come fu già detto altre volte, la Francia ha la forza di 119, la Germania di 150. Ora se dalla

nostra forza meschina già, io dovessi staccarne un terzo per formare la quarta compagnia, indebolirei enormemente le tre compagnie esistenti, e creerei compagnie nuove scadenti; quindi non posso accettare la ricostituzione della quarta compagnia come obbligo.

Fate come volete; queste quarte compagnie improvvisate avranno i caratteri della milizia mobile. Ciò non toglie che, come nelle guerre passate, si possano creare nuove unità, formare nuovi battaglioni subito dopo dichiarata la guerra. Il sistema di formare durante la guerra nuove compagnie, da ripartirsi fra i battaglioni impegnati, può seguirsi. Il volerle però formare immediatamente, porterebbe un ritardo e un danno gravissimo nella costituzione delle compagnie permanenti, e quindi, come dissi, non posso accettare l'obbligo di farle. Ma vi è di più, e nessuno l'ha rilevato; appunto perchè è troppo semplice si è taciuto da tutti gli oppositori. Ho detto che sulla carta oggi abbiamo 4 compagnie per battaglione con forza di guerra di 250 uomini; ma sulla carta effettivamente non arriveremo ai 200, a meno di non incorporare nell'esercito permanente dodici o tredici classi, il che è un assurdo.

Col sistema Pelloux dovevamo incorporare otto classi nell'esercito permanente, il che è già molto, ma coll'ordinamento Mocenni con 8 classi, non arriveremo alle compagnie di 200 uomini.

Ora questo è un calcolo, e pregherei l'onorevole Blaserna, che ne ha fatti tanti di calcoli simili, di dirmi se ho ragione o torto.

Senatore BLASERNA. Domando la parola.

RICOTTI, *ministro della guerra*. È impossibile accettare che il contingente incorporato annualmente sia di 70,000 uomini; eppure risulta dalle operazioni annuali di leva, da tre anni a questa parte, che prima furono incorporati 73,000 uomini, l'anno successivo 80,000 uomini, l'anno passato 65,000, quest'anno si sarebbero incorporati 65,000 uomini, ma i fatti di Africa hanno obbligato a fare una leva suppletiva, elevando così la cifra a 95,000 uomini.

Questo è accaduto per un fatto eccezionale; ma in tempi normali il contingente annuo sarebbe di 70,000 uomini, come risulta dal bilancio 1896-97 già presentato e che forma la base finanziaria del progetto Mocenni.

Secondo tale bilancio, si dovrebbero incorpo-

rare 70,000 uomini, e se ho già chiesto nella legge di leva all'altro ramo del Parlamento di poterne incorporare 92,000, è perchè supplisco con altre economie.

Al tempo in cui era ministro l'onor. Pelloux si chiamavano 95,000 o 100,000 uomini, ed allora le cose andavano quasi bene, ma col sistema Mocenni non se ne incorporano che 70,000. Ora con 70,000 uomini e otto classi, fate i calcoli che volete, non potete formare compagnie che di 180 uomini, coll'ordinamento attuale di quattro compagnie per battaglione. Questo evidentemente è un inconveniente grave, poichè ci dà non solo i battaglioni ma anche le compagnie inferiori a quelle di qualunque possibile eventuale nemico.

Farò un altro paragone più evidente.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

RICOTTI, *ministro della guerra*. La Germania ha un esercito bene organizzato; noi di compagnie di fanteria con l'ordinamento attuale, ne abbiamo 1371, la Germania ne ha un po' meno del doppio; ed il suo contingente è di 260,000 uomini all'anno.

Quindi la Germania, con un esercito che è un po' meno del doppio del nostro, ha un contingente quasi quattro volte il nostro; il che ci prova che abbiamo la nostra forza di guerra soltanto sulla carta.

Diminuendo le unità, facendo solo tre compagnie per battaglione, ed aumentando il contingente da 70 a 92,000 uomini, si avrà la compagnia di 250 anzi di 275 uomini.

Pregherei per queste ragioni gli onorevoli preopinanti di voler accettare che non sia detto tassativamente nella legge che il battaglione debba essere mobilitato su quattro compagnie. Noto ancora che nella legge non si parla mai della formazione di guerra; è quindi lasciata piena libertà ai miei successori che si troveranno al Governo in quel momento, di provvedere a seconda crederanno meglio. Restiamo liberi dalle due parti. Non vi è nessuna disposizione in questa legge che prescriva quale debba essere la formazione di guerra. Così, per esempio, si è indicato — ma soltanto nella relazione — che le batterie saranno organizzate su otto pezzi; ma la legge tace affatto al riguardo.

L'obbligo tassativo che i proponenti vorrebbero messo nella legge, secondo me, roveschierebbe tutto, sarebbe la condanna piena e com-

pleta della legge quale l'ho proposta, come ben diceva l'onor. senatore Tommasi-Crudeli.

Ed ora una parola all'onor. senatore Morra.

Egli si limita a dire che non vorrebbe la riduzione da me proposta nelle compagnie alpini. Prima di tutto la riduzione proposta è minima, tre compagnie su 75. Mentre per la fanteria la riduzione è di un quarto, per la cavalleria di un sesto, per gli alpini essa non è nemmeno di un ventesimo.

Osservo però che attualmente le compagnie alpini sono di 90 o 92 uomini, mentre io le propongo di 120 a 130, di modo che avranno in tempo di pace una forza minima di 100 uomini, e, per sei mesi almeno, una forza di 160.

Ha detto poi che in tempo di guerra avremo tre compagnie di meno; ma viceversa avremo 8 reggimenti bersaglieri preparati per la guerra di montagna: ne deriva che la forza delle truppe alpine permanenti si raddoppia.

Si dice, che i precedenti ministri hanno lasciato ai reggimenti alpini un diverso numero di compagnie a seconda dei bisogni delle valli. Allora il battaglione alpino era l'elemento più grosso della difesa delle Alpi, ma adesso avremo totalmente cambiate le unità di difesa; avremo dei reggimenti alpini e bersaglieri, e non si parlerà più di mettere nella Val d'Aosta o nella Valle del Tagliamento tre o quattro compagnie; si tratterà di mettervi una o due brigate, cioè 2 o 4 reggimenti. Il reggimento alpini diventa unità tattica, e la compagnia sparisce, non nel combattimento, ma nella formazione delle unità strategiche; e quindi non è più il caso di scendere a minuzie nella difesa alpina.

I reggimenti, però, divenendo unità tattiche, hanno bisogno di uniformità di costituzione, ciò che semplifica l'ordinamento, anche sotto l'aspetto disciplinare, cosa molto necessaria.

Ripeto, prima l'unità di formazione era la compagnia o tutt'al più il battaglione; adesso è la brigata di due reggimenti. Questa è la differenza; quindi, anche su questo punto io pregherei l'onor. Morra di Lavriano di non insistere. Quanto al numero, c'è la differenza quasi del triplo; quanto ad unità, si perdono tre compagnie, ma viceversa si assicurano otto reggimenti di bersaglieri provvisti del traino di guerra, già formati per entrare in campagna in qualunque momento nella formazione di

truppe alpine, e che possono combattere anche in pianura benissimo.

Torno a dire che con grande rincrescimento non potrei accettare la proposta tassativa degli onorevoli Cosenz e di San Marzano; e sarei molto lieto che volessero acconsentire di lasciar libertà di scelta, in modo da poter disporre come si stimerà meglio, a seconda del bisogno.

In quanto ai preparativi, essi non cambiano.

Ho l'onore di dire al Senato che il mio reggimento di fanteria è di nove compagnie, e questo risulta dalla legge, ma la relazione indica la forza dei 96 reggimenti di fanteria. Basta dividere il numero complessivo degli ufficiali dei reggimenti per 96 per trovare che il mio reggimento ha 50 ufficiali combattenti. Il reggimento Pelloux ne aveva 51, ed era già costituito su 12 compagnie.

Aumenterei volentieri il numero, ma la questione finanziaria lo vieta.

Secondo i miei calcoli, il numero totale degli ufficiali, combattenti o no, era uguale a quello Mocenni meno 285, e con l'aumento fatto di batterie, squadroni, ecc., si raggiunge circa il numero proposto dall'onor. Mocenni, il quale aveva ordinato tutti i battaglioni a quattro compagnie; quindi io propongo un esercito di pace che ha pochissimi ufficiali meno di quelli proposti dall'onorevole Mocenni.

Io però ho unità tattiche in numero minore e perciò più forti sia in truppa, sia in ufficiali.

Questo dovrebbe quietare i proponenti, poichè in quanto ad ufficiali, se ritengono che quelli degli ordinamenti Mocenni e Pelloux bastassero per mobilitare 346 battaglioni a quattro compagnie, dovrebbero ritenere sufficiente lo stesso numero all'incirca per un ordinamento che ha i battaglioni a tre compagnie.

Ma, ripeto, è una questione di apprezzamento.

L'essenziale si è che, se non si aumenta notevolmente il contingente (bisognerebbe portarlo almeno a 110 mila uomini), non è possibile formare l'esercito di guerra con battaglioni a quattro compagnie con la forza richiesta, mentre col mio sistema siete sicuri di raggiungere il numero stabilito.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Dal momento che

il ministro della guerra, che è stato così discendente colle proposte della Commissione, non vuole accettare nemmeno questo leggero aumento di tre compagnie di più negli alpini, io non posso più insistere. Osservo però che le truppe alpine non hanno niente a che fare coi bersaglieri, perchè le compagnie alpine sono compagnie territoriali che si completano sul sito, e per conseguenza, al momento che si entra in compagnia, quelle compagnie trovano nelle vallate in cui soggiornano immediatamente tutto il loro contingente, e possono servire subito con tutte le loro forze, mentre i bersaglieri sono a reclutamento nazionale e ci metteranno tutto il loro bravo tempo per arrivare a compimento. Eppoi io credo che, per ora almeno, siccome essi non sono a conoscenza perfetta delle vallate alpine, non potranno, con tutto lo slancio del bersagliere e con tutta la loro buona volontà, servire altrettanto quanto gli alpini.

Io credeva che la mia domanda, essendo molto discreta, sarebbe stata accettata dal ministro, e se domandavo un riparto non uniforme era precisamente perchè 75 non si può dividere esattamente per 8 nè per 24.

Del resto ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

Senatore BLASERNA. Come relatore dell'Ufficio centrale per la legge sul reclutamento, proposta dal ministro della guerra, e che spero nella prossima settimana potrà essere discussa dal Senato, debbo dichiarare che non mi sembra ora opportuno di sollevare una questione di grossi calcoli riguardo alle forze, sulle quali potremo contare per la mobilitazione dell'esercito con l'uno o l'altro sistema.

Questa questione potrà essere discussa a fondo quando esamineremo la legge sul reclutamento, e quando il Senato avrà avuto sott'occhio i calcoli, aggiunti negli allegati alla mia relazione, o che potrà controllare prima di intraprendere la discussione.

Tuttavia mi pare mio dovere di dire per sommi capi i risultati, ai quali si arriva. Noi siamo, per così dire, in presenza di tre ordinamenti diversi: l'ordinamento Pelloux, il quale era fondato sopra una leva di 100,000 uomini; l'ordinamento Mocenni, che riduceva negli ultimi tempi la leva a 70,000 uomini, finalmente l'ordinamento Ricotti, il quale è basato sopra

una leva di 92,000 uomini di prima categoria, e di un certo numero non indifferente di seconda.

Ora, signori, il risultato al quale si arriva, e che io spero convincerà tutti, quando mi faranno l'onore di leggere la relazione, che ho già mandato in tipografia, è questo, che con l'ordinamento Pelloux occorre per mobilitare l'esercito 8 classi, non compresa la riserva di complemento, per la quale bisognerebbe chiamare almeno una, meglio due classi; col sistema Mocenni invece si deve ricorrere a dodici classi, senza contare la riserva di complemento, per formare la quale bisogna aggiungere altre due o tre classi almeno per provvedervi. In questo caso voi vedete, o signori, che le cifre alle quali noi arriviamo sono tali, perfettamente come l'onor. ministro della guerra vi ha esposto.

Quando si deve ricorrere a dodici classi soltanto per l'esercito combattente, vuol dire che le compagnie su 250 uomini non si possono formare; le formerete su 200 o su 180, perchè sarebbe una cosa assurda di pretendere che i reggimenti di fanteria siano mobilitati con degli uomini da venti a trentadue anni di età. Finalmente colla legge di riordinamento proposta dall'onorevole Ricotti, le compagnie contate su 275 uomini, si possono mobilitare con sei classi di prima categoria per l'esercito combattente, e con sei classi di seconda categoria per la riserva di complemento. Voi vedete che questo già è un vantaggio enorme, e questo andrebbe perduto, quando si volesse aggiungere una quarta compagnia, perchè allora le sei classi dovrebbero trasformarsi in otto.

Io non voglio entrare nella questione tecnica, perchè di questa io non sono in grado di occuparmene; vi sono tanti altri colleghi qui nel Senato, che possono parlarne con molto maggiore competenza di me.

Ma io dico, che se voi volete formare la quarta compagnia, se voi stabilite per legge che questa quarta compagnia si debba formare, questa sarebbe assai meno compatta delle altre e sarebbe un elemento di debolezza e non di forza per l'esercito; voi dovrete rinunciare al grande vantaggio di questo sistema di ordinamento, mercè il quale si mobilita l'esercito combattente con sei classi; voi dovrete andare ad otto classi per formare una quarta compagnia assai meno compatta delle altre, la quale

avrebbe il carattere di una compagnia di milizia mobile e non di esercito permanente. Ecco i risultati a cui si arriva.

Io spero che nella prossima settimana, quando discuteremo la legge sul reclutamento, potremo anche esaminare a fondo i calcoli, se mai sarà il caso di farlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Più si procede in questa discussione, e più si vedono le difficoltà; quelle tali difficoltà, per cui sino da principio si diceva, non essere possibile di discutere una legge di ordinamento di tanta importanza, con calcoli a mente, e direi quasi ad orecchio.

Il ministro ci dice, che con le classi esistenti, pigliandole dall'origine, non si arriva a formare le compagnie di 200, 180 o 170 uomini.

Eppure, o signori, se prendiamo le relazioni statistiche sulle leve, pubblicate annualmente dal Ministero, ci si mettono in mostra milioni d'uomini, che non si sa, quasi, che cosa farne; ora poi tutto scompare come in un giuoco, e gli uomini non esistono più.

Ritorniamo sulla stessa questione. Il ministro fa tutti i suoi calcoli, basandosi sopra i 70,000 uomini di Mocenni, ed io ieri ho spiegato come stia la cosa. Quei 70,000 uomini non erano che per un anno solo...

RICOTTI, *ministro della guerra*. Per quattro.

Senatore MEZZACAPO... Scusi, è così. Che le combinazioni poi della Sicilia e della guerra d'Africa abbiano perturbato il sistema, è un altro affare: ma il sistema è quello.

Mocenni solo per il primo anno chiamava i 70,000 uomini che dovevano servire tre anni, e nel successivo chiamava gli altri, che dovevano servire due anni, e si riunivano così al contingente di 100,000 uomini, come lo vuole per lo appunto il ministro Ricotti. E poichè negli anni successivi, il ritaglio del contingente veniva compensato dal primo, in tutti gli anni avvenire si sarebbe avuto il contingente di 100,000 uomini.

Qui siamo in un equivoco. (*Rumori*)...

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, altrimenti a questo modo è assolutamente impossibile di andare avanti.

Senatore MEZZACAPO... Ci si dice quindi inesattamente: Ci vuole un contingente di 100 mila uomini, e noi l'abbiamo di soli 70 mila.

Dirò inoltre, che se è vero che per quest'anno v'ha una perdita di 40 mila, il ministro ha la maniera di provvedere. Il generale Mocenni chiamava la leva in novembre; portandola al 1° marzo, potrete chiamare più uomini che Mocenni. Il sistema è bello e corretto, anche per quest'anno.

Il senatore Tommasi-Crudeli, poi, ci è venuto a dire una cosa nuova; cioè, che oggi la compagnia è tatticamente un elemento di manovra; lo sapevamo...

Senatore TOMMASI-CRUDELI. Ho detto unità di combattimento; non mi si faccia dire cose diverse da quelle che ho detto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore MEZZACAPÒ... Dica di combattimento, di manovra, come vuole, s'intende che non si parla qui di piazza d'armi, ma di unità di combattimento.

Che la compagnia oggi abbia una certa autonomia, non per questo può andarsene ciascuna per proprio conto.

È necessario pur sempre raggrupparle in battaglioni, reggimenti, brigate, e via via.

Allorquando le compagnie erano piccole, si formavano su due pelotoni; ora che sono più grandi, si formano su quattro.

La conseguenza finale è, che il battaglione risulta di 750 uomini con tre compagnie, e che la fanteria in totale avrà 85 mila uomini di meno; e con la diminuzione in proporzione delle altre armi, si ha una perdita complessiva di forze di 110 mila uomini; e questo, per la difesa del paese, mi spaventa e non posso annuirvi.

L'onorevole ministro dice: Nelle leggi precedenti non si parlava della formazione di guerra. Ma è naturale, perchè le unità erano belle e prescritte, rimanevano tutte e non dovevano che impingarsi; ma, quando per sole ragioni di bilancio concediamo che una compagnia si possa toglierla dal battaglione, in tempo di pace, dobbiamo bene specificare, che questa concessione non è fatta che temporaneamente, e dirne la ragione.

L'onorevole ministro considera questo cambiamento come definitivo; ma noi che non possiamo consentire a questa riduzione, altrimenti che per ragioni di bilancio e provvisoriamente, dobbiamo specificarlo ben chiaro, e diciamo: il battaglione è di quattro compagnie, ma potrà

essere di tre in alcuni casi. Bisogna che ciò sia consacrato nella legge, altrimenti non sappiamo qual è la formazione che prenderemo per la guerra.

Con la tendenza all'aumento, avemmo la compagnia di 200 uomini; la qual cosa cominciò ad impensierire coloro che se ne intendono, perchè una compagnia di 200 uomini è già qualche cosa d'imponente per un capitano. Passammo di poi a 225, ed alcuni di noi erano d'opinione che non si dovesse andare al di là; ma a forza di spingere, siamo arrivati a 250. Ora il ministro ci annunzia di voler fare le compagnie di 275 uomini; in tal guisa avremo tanti piccoli battaglioni, non più compagnie, e si manifesterà la necessità di altri ordini tattici.

La forza di 275 uomini in una compagnia, è qualche cosa di enorme, è una forza che non si muove da un capitano co' mezzi che offre il regolamento di manovra.

Non esageriamo, dunque, mettiamoci sul vero terreno, e così ci potremo intendere. Ma, ripeto, tutta questa difficoltà di discussione la troveremo ad ogni articolo, perchè ciascuno di essi ne offrirà l'occasione.

Il ministro ci dice, che per avere le compagnie a 250 uomini, occorra un contingente annuale di leva di 110, 120, 130 e non so quale ancora; e noi risponderemo che, ce ne vogliono 95.

Con tanta diversità di calcoli, come ci possiamo intendere?

Ad una asserzione, ne contrapponiamo un'altra, pure frutto di calcoli, fatti non oggi soltanto; ma di lunga mano, e noti a tutti coloro che sono chiamati ad occuparsi di queste cose; calcoli che sono serviti di base per l'ordinamento, che si vuol mutare.

Per questa ragione io sono costretto, mio malgrado e non per testardaggine, a volere il battaglione di 1000 uomini. Accettate le tre compagnie con l'emendamento del senatore Cosenz, ed io mi ci accomoderò, comechè trovi la riduzione di una utilità tutta teorica. Ripeto, non esageriamo le cose.

Ma, se l'emendamento non sarà accettato, ritorno alla mia idea delle quattro compagnie, quale che ne sia la forza, e dovrò votare contro la legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola porrò la questione.

Avevo letto l'art. 22 che era in discussione, ma questa si estesa non solo all'art. 23, ma anche all'art. 24 di cui è proposta la soppressione, e che è così concepito:

« Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno dei quali di tre o quattro compagnie, e un deposito. In totale si hanno ventidue battaglioni formati complessivamente di settantacinque compagnie ».

Ora all'art. 22, oltre all'emendamento del senatore Morra che è stato ritirato, sono contrapposti due emendamenti.

Il primo del signor senatore Cosenz che è del tenore seguente:

« Ogni reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di tre compagnie) e un deposito. In caso di mobilitazione sarà ricostituita la quarta compagnia in ciascun battaglione ».

L'altro dell'Ufficio centrale d'accordo col ministro, del tenore seguente:

« Ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini si compone, ecc. », il resto come nel testo.

Evidentemente, approvate che sieno le modificazioni proposte dal ministro e dall'Ufficio centrale all'art. 22, rimangono pure esauriti gli articoli 23 e 24 successivi, perchè quelle modificazioni comprendono tutto il testo di quei due articoli.

Verremo dunque ai voti.

Per primo si voterà l'emendamento proposto dal signor senatore Cosenz.

Ove questo non fosse accettato, metteremo ai voti l'altro emendamento dell'Ufficio centrale.

Rileggo l'art. 22:

« Ogni reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di tre compagnie), e un deposito ».

A quest'articolo il senatore Cosenz propone quest'aggiunta: « In caso di mobilitazione sarà ricostituita la quarta compagnia in ciascun battaglione ».

Quest'aggiunta è accettata dal signor ministro?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Dichiaro che io non posso accettarlo con rincrescimento,

perchè sconvolgerebbe tutto il progetto, ma dico che quando il Governo si troverà nella necessità, sarà sempre libero di farlo se crederà.

Prego i signori senatori di non volerlo accettare.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'aggiunta proposta?

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non l'accetta e si rimette alle parole del ministro.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'aggiunta testè letta, non accettata nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Ora dunque pongo ai voti l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro nei termini seguenti: « Ogni reggimento di fanteria, bersaglieri ed alpini ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'art. 22 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Come già dichiarai, sono in questo modo esaurite le materie di cui agli articoli 23 e 24 successivi.

Passeremo all'art. 25.

« Il personale d'ogni distretto militare si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale novantuna compagnie ».

(Approvato).

Art. 26.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

- un comando;
- sette compagnie di disciplina;
- due compagnie di carcerati;
- due compagnie di reclusi;
- due reclusori.

(Approvato).

Art. 27.

Soppresso.

Qui è necessario che il Senato rammenti che questa soppressione si riferisce non al testo quale era proposto, ma al testo della legge generale di ordinamento che è questo:

Art. 27.

Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai vari corpi dell'esercito, e di preferenza dalle armi di artiglieria e del genio.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. La necessità di questa soppressione è evidente, giacchè il disposto di questo articolo è stato messo nella legge di avanzamento già approvata dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Restava quindi inutile mettere nella legge di ordinamento una disposizione eguale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti, a norma del regolamento, l'articolo 27 che si propone di sopprimere.

Chi approva l'art. 27 è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 28. *Sostituire:*

« L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di cavalleria (retto da tenente generale);

b) sette comandi di brigata di cavalleria (retti da maggiori generali);

c) ventiquattro reggimenti di cavalleria;

d) quattro depositi di allevamento cavalli ».

(Approvato).

L'art. 29 del testo in discussione era questo:

Art. 29. *Sostituire:*

« Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, di quattro o cinque squadroni, e un deposito. In totale centotto squadroni ».

Ora d'accordo tra l'Ufficio centrale e l'onorevole signor ministro è proposto il seguente emendamento:

« Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, di cinque squadroni, e di un deposito ».

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Prendo la parola per confermare un'idea già emessa, che applicherò ora al caso più ristretto.

Io fui contrario non alla risezione dei 36 squa-

droni, sibbene alla diminuzione in genere della nostra cavalleria, che non credo sia soverchia neppure adesso.

Quindi, non accettando il principio della riduzione, che questa si limiti a 24, o salga a 36 o 48, per me è lo stesso. Se non che, mi compiacerò che il male sia minore di prima, ma sarà sempre un gran male.

PRESIDENTE. Non fa proposte il senatore Mezzacapo?

Senatore MEZZACAPO. Nossignore, non faccio proposte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento concordato con l'Ufficio centrale che rileggo:

« Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, di cinque squadroni, e di un deposito ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

F) ARMA D'ARTIGLIERIA.

Art. 30.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettorato generale d'artiglieria (retto da generale di corpo d'armata o tenente generale);

b) cinque ispettorati d'artiglieria (retti da tenenti generali o maggiori generali);

c) una direzione superiore delle esperienze e scuola centrale di tiro di artiglieria (retta da tenente generale o maggiore generale);

d) otto comandi d'artiglieria (retti da maggiori generali);

e) dodici direzioni territoriali d'artiglieria;

f) diciotto reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;

i) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

l) cinque compagnie operai d'artiglieria;

L'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro propone che laddove è detto: « b) cinque ispettorati d'artiglieria » si dica: « quattro ispettorati, ecc. », ed al la lettera f) dove è detto

« diciotto reggimenti di artiglieria » si dica :
« ventiquattro reggimenti di artiglieria da cam-
pagna ».

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. La prima modificazione è quella degli ispettorati generali di artiglieria, e già ho dichiarato all'onorevole ministro, che sono disposto ad accettarla.

Ma rinnovo la raccomandazione che, nel far risorgere gl'ispettorati generali di artiglieria e del genio, si procuri di renderli effettivi, e non soltanto accademici, come per lo passato; come accademico è il lavoro del capo di stato maggiore.

Ora veniamo ai diciotto reggimenti di arti-
glieria da campagna.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Sono stati por-
tati a 24.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col
signor ministro, ha proposto che alla lettera
f) dove è detto: « 18 reggimenti di artiglieria »
si dica: « 24 reggimenti d'artiglieria da cam-
pagna ».

Senatore MEZZACAPO. Sono lietissimo che il
signor ministro abbia fatto questo d'accordo
con l'Ufficio centrale. Non ho quindi altro da
aggiungere.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, por-
remo ai voti gli emendamenti proposti dall'Uf-
ficio centrale d'accordo col signor ministro,
cioè che alla lettera *B* invece di *cinque* si dica
quattro.

Chi approva questa proposta è pregato di
alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Alla lettera *f*) invece di dire *18*
si dica *24*.

Chi approva questa proposta è pregato di
alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 30 così
emendato: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31. Nel testo in discussione si dice:
« soppresso ».

L'articolo 31 è del tenore seguente:

Art. 31.

« Ogni comando locale di artiglieria com-
prende un ufficio tecnico pel materiale ed una

o più brigate di artiglieria da costa o da for-
tezza ».

Se non m'inganno una parte di quest'arti-
colo che dovrebbe essere soppressa, è già stata
soppressa con una votazione fatta antecedente-
mente.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la pa-
rola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Certo l'art. 31,
testo unico, è già stato abrogato in parte con
votazioni precedenti; ma per abbondanza sarà
meglio porne ai voti l'intera abrogazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 31
nel testo che ho letto, di cui si propone la sop-
pressione.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 32.

Anche qui il testo in discussione dice: *come*
contro, e lì si legge: *soppresso*.

Leggerò l'articolo 32 della legge in vigore.

Art. 32.

Il numero delle direzioni territoriali d'arti-
glieria è determinato dalla legge per la circo-
scrizione territoriale militare del Regno.

Il numero e la specie degli stabilimenti d'ar-
tiglieria sono indicati nel capo III della pre-
sente legge.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti
quest'articolo 32 che si propone di soppri-
mere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 33. *Sostituire*:

Gli ufficiali superiori ed inferiori d'artiglieria,
assegnati agli ispettorati, ai comandi ed alle
direzioni territoriali d'artiglieria, agli stabili-
menti militari, e gli ufficiali d'artiglieria allievi
della scuola di applicazione d'artiglieria e ge-
nio, costituiscono *lo stato maggiore dell'arma*
d'artiglieria.

(Approvato).

L'Ufficio centrale e il signor ministro d'ac-
cordo, propongono che agli articoli 34 e 35
sia sostituito il seguente articolo, che prende
il numero 34.

Art. 34. Ogni reggimento di artiglieria da
campagna si compone di uno stato maggiore,
di brigate di due o tre batterie o compagnie

treno, e un deposito. In totale: sessantotto brigate, centododici batterie e trenta compagnie treno.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Io pregherei il signor ministro a volermi dare due spiegazioni.

Una si riferisce al numero dei pezzi che compongono la batteria. Nè nella legge antica, nè in quella di ordinamento che si discute, non vi ha nulla d'indicato in proposito.

Dalle dichiarazioni del ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, risulta che la batteria sarà di 8 pezzi. Suppongo che tale sia tuttora l'intendimento del signor ministro, e che agguincerà ad ogni batteria il numero dei cavalli occorrenti: ma desidererei una dichiarazione in proposito.

L'altra spiegazione si riferisce alle compagnie treno. Queste attualmente sono 36; cioè in 12 reggimenti ve ne sono due e negli altri 12 una. Ora vedo che sono ridotte a 30...

RICOTTI, *ministro della guerra*. Sono 36.

PRESIDENTE. Infatti sul progetto è stampato 30.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Vi è un ultimo emendamento concordato coll'Ufficio centrale ed è questo: « Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, sei batterie, una o due compagnie treno e un deposito; in totale 36 compagnie treno ».

PRESIDENTE. È un sotto emendamento. Il testo che avevo letto prima era il primitivo emendamento, che è stato stampato e distribuito a tutti i senatori. Ma poi l'Ufficio centrale e il signor ministro d'accordo propongono questa modificazione: « Ogni reggimento d'artiglieria da campagna, si compone di uno stato maggiore, sei batterie, una o due compagnie treno e un deposito: in totale 36 compagnie treno ».

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Questa è una conseguenza degli emendamenti concordati con l'Ufficio centrale; prima ci eravamo fermati a 18 reggimenti a otto batterie, poi si è preferito, sempre per cambiare il meno possibile dallo stato di fatto, lasciare 24 reggimenti a 6 batterie.

In quanto alla domanda fatta dall'on. Morra

sulla formazione di guerra delle batterie, essa non è nel testo della legge, è però nella relazione, e confermo che l'organizzazione proposta sarebbe per passare alla formazione di guerra delle batterie su otto pezzi. Ciò non impedisce di mobilitarle solamente su sei e poi completarle.

Ad ogni modo faccio osservare che, se anche si andasse in campagna con le batterie su sei pezzi, ci sarebbe, è vero, riduzione sul numero di pezzi dell'ordinamento attuale, ma sarebbe la riduzione proporzionale di un quarto, come si è fatta nella fanteria. Formando invece le batterie di otto pezzi, non si cambia il numero totale dei pezzi, e quindi la proporzione tra l'artiglieria e la fanteria resta molto aumentata in favore dell'artiglieria.

Mi pare di essermi spiegato su questo; dirò ora della possibilità di attuare questa formazione su otto pezzi.

La batteria attuale è bilanciata a 70 uomini e 45 cavalli, la batteria nuova sarebbe bilanciata a 95 uomini, quindi un aumento di un terzo. Dippiù sarebbero bilanciati 75 cavalli per batteria, ma, come già ho detto, sarebbero presenti alla batteria soltanto 48 cavalli, perchè 28 o 30 verrebbero dati all'agricoltura, gratuitamente, con facoltà al Governo di chiamarli in qualunque momento, come col sistema austriaco. Quindi la batteria potrebbe disporre in ventiquattr'ore, sia in pace come in guerra, di 70 quadrupedi almeno, e la mobilitazione su otto pezzi sarebbe più facile di quello che non sarebbe adesso su sei pezzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Una volta che restano i ventiquattro reggimenti, dove è più la necessità di riordinarli in batterie di otto pezzi? Mi pare che potevamo lasciare i reggimenti come si trovano, senza portare questa perturbazione, di cui non si capisce la ragione. Allorchè si trattava di ordinare i ventiquattro reggimenti in diciotto per avere quel tal numero di pezzi stabilito, capisco che, per non avere troppe batterie in un reggimento, si portassero le batterie da sei ad otto pezzi; ma ora, mi pare che potrebbonsi lasciare con sole sei batterie a sei pezzi.

Non intendo la ragione di far diversamente. Allora lasciamo i reggimenti come sono, senza

disturbarli; oramai si trova tutto stabilito per la mobilitazione, i magazzini sono ordinati a tal fine...

RICOTTI, *ministro della guerra*. Ma no.

Senatore MEZZACAPÒ. Lei dice di no, ed io dico di sì, avendo anch'io comandato corpi d'armata e divisioni per molti anni, e me ne intendo un poco.

Senatore DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAN MARZANO. Io domando semplicemente spiegazione se nell'emendamento che non è stampato è indicato il numero delle batterie o se non è indicato quello delle compagnie.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento:

Art. 34. Ogni reggimento di artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, sei batterie, una o due compagnie treno e un deposito: in totale, trentasei compagnie treno.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Io capisco perfettamente l'osservazione del senatore Mezzacapo, ma non credo che il ministro della guerra vorrebbe annuire; dimodochè lo ringrazio e mi contento. Ad ogni modo se questa quarta sezione di artiglieria non potrà essere immediatamente pronta, si potranno formare batterie per la milizia mobile, batterie di cui abbiamo bisogno assoluto. Mi dichiaro quindi abbastanza soddisfatto.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Ho chiesto la parola per dire semplicemente che la ragione è la stessa di quella già accennata per la fanteria.

Lasciando le batterie come sono attualmente, bisogna pensare che per metà dell'anno hanno 45 uomini, e nel periodo di forza massima hanno dai 75 agli 80 uomini; quindi la batteria in tempo di pace è imperfetta per la istruzione, mancando di mezzi e di forza.

Invece, secondo il mio progetto, la batteria avrebbe la forza media di 95 uomini almeno, e per una parte dell'anno, per un mese circa, una esuberanza di cavalli tale da poter fare vera-

mente le istruzioni di campagna nel modo più esteso e con la maggior efficacia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Al testo in discussione che ho letto prima fu proposto dall'Ufficio centrale un emendamento che poi fu ritirato, e fu riproposto quest'ultimo che ho letto più volte, e che rileggo ancora per mettere ai voti: « Ogni reggimento di artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, sei batterie, una o due compagnie treno e un deposito: in totale 36 compagnie treno ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa ora all'art. 35 di cui si propone la soppressione. Lo leggo:

Art. 35.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva voglia alzarsi. (Non è approvato).

Ora viene l'articolo 37 che era in questi termini:

Art. 37. *Sostituire*:

« Ogni reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, di quattro brigate di due batterie, una compagnia treno, e un deposito ».

L'Ufficio centrale d'accordo col ministro propone quest'altra variazione: « Ogni reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, otto batterie, una compagnia treno e di un deposito ».

Senatore DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAN MARZANO. Desidererei conoscere il motivo per cui qui non si fa più cenno del numero delle brigate, e se questo ha influenza sulla ripartizione dei singoli gradi nelle tabelle degli ufficiali.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Il motivo è questo: perchè ci sono dei reggimenti di due brigate ed altri di tre. Nella formazione di guerra i reparti di artiglieria nella divisione saranno di tre batterie e nella riserva del corpo d'armata possono essere anche di due.

Senatore DI SAN MARZANO. Ma qui si parla di artiglieria da montagna.

RICOTTI, *ministro della guerra*. A rigore si potrebbe dire che ogni reggimento d'artiglieria da montagna ha quattro brigate di due batterie.

Siccome abbiamo otto brigate di alpini, così ogni brigata alpina avrebbe due batterie da montagna. Il fare due reggimenti da montagna era molto utile, senza aumento di spesa, invece di lasciarne uno troppo forte. Per le due frontiere che abbiamo ci sono due centri di formazione, uno in Piemonte e l'altro nel Veneto, ed è bene che ci sia un reggimento da montagna in ciascuno.

In quanto alla formazione delle brigate il Ministero voleva lasciare una certa latitudine per vedere se alle volte convenisse fare un reggimento di quattro brigate e l'altro di tre.

Ma se l'onor. Di San Marzano ci tiene a che venga determinato, io non mi oppongo.

Senatore DI SAN MARZANO. Non intendevo proporre di ristabilire il numero delle brigate in ogni singolo reggimento, ma siccome tanto nei primi emendamenti quanto nei secondi era fatto cenno delle brigate, e adesso siccome sono soppresses completamente senza che prima ne fossimo informati, ne domandavo la ragione e poi domandavo ancora di più se il fare scomparire questo riparto brigate che è comandato da un ufficiale superiore, aveva una influenza nelle tabelle graduali degli ufficiali dell'arma perchè prima essendo stabilito il numero delle brigate ne derivava il numero degli ufficiali superiori che erano in ogni reggimento; non essendo fatto cenno delle brigate, il numero degli ufficiali superiori rimane indeterminato, vuol dire che forse nella tabella graduale ci sarà un totale qualunque di ufficiali superiori che il ministro ripartirà come crede, ma in ogni modo questo non risulta in nessun modo nell'emendamento che abbiamo sott'occhio; del resto non faccio nessuna proposta.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Il senatore Di San Marzano ha ragione, ma non si potrebbe fare ciò per la fanteria, dove le assegnazioni degli ufficiali sono ben determinate. Nell'artiglieria invece vi sono molti ufficiali supericri

che non fanno parte dei reggimenti ma degli stabilimenti e che figurano nella tabella di formazione. Questo lascia una certa latitudine e permette al ministro di poter aumentare qualche brigata se è necessario. Le tabelle sono determinate sopra una media; nel caso ci sia bisogno di uno o due maggiori di più nei reggimenti, si prendono dagli stabilimenti, dove al posto di un maggiore si può mettere un capitano senza turbare il servizio.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte verremo ai voti sull'articolo 37 che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

All'articolo 38 l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone il seguente emendamento:

« Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di compagnie e un deposito in totale: sessantadue compagnie ».

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Io fo una proposta platonica perchè temo che il ministro non l'accetti, ma la faccio per dovere di coscienza.

Colla legge proposta veniamo ad avere 62 compagnie d'artiglieria da fortezza. Attualmente col progetto Mocenni ne abbiamo 76; col progetto che vigeva un anno fa ne avevamo 68. Dunque ad ogni modo le compagnie da fortezza e da costa finiscono per essere ridotte di 14 dall'ordinamento Mocenni e di 6 dall'ordinamento 1887-92.

Ora faccio per le compagnie da fortezza e da costa lo stesso ragionamento che ho fatto per le compagnie alpine con quest'aggravante che le compagnie alpine più o meno sono sussidiate da qualche cosa che esiste, cioè dai bersaglieri, mentre che queste compagnie di artiglieria non sono assolutamente sussidiate da nient'altro che da compagnie di milizia mobile o territoriale.

Ora io credo che questa sia una deficienza molto grave, perchè non è vero che una compagnia perchè più forte in tempo di pace possa rendere maggiori servizi al momento della mobilitazione.

Noi abbiamo bisogno, perchè queste compagnie possano portarsi immediatamente nel sito ove debbano prestar servizio durante la guerra,

che esse sieno in quel dato numero che è necessario. Perciò io pregherei il signor ministro di lasciare anche qui una certa elasticità nei reggimenti e aumentare le compagnie almeno come erano prima dell'ordinamento Mocenni. Se volesse aumentarle come nell'ordinamento Mocenni sarebbe più conveniente.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Lo accetterei, perchè certamente sarebbe utile, ma allora pregherei l'onor. Morra di farmi aumentare il bilancio, e questa è la difficoltà.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Vedo che ci siamo già molto allontanati dal primo progetto.

Abbiamo aumentato 36 compagnie di bersaglieri, 12 squadroni di cavalleria, 36 batterie, e ora si chiede altro aumento.

Io non posso andare più oltre; ho ceduto fin dove ho potuto, ma ora abbiamo raggiunto un limite che non si può sorpassare.

Non mi pare giusto il dire che l'artiglieria da fortezza ha bisogno di avere molte compagnie, e che non importa il numero degli uomini.

Se c'è un'arma che possa essere calcolata ad uomini e non ad unità combattenti, quella è appunto l'artiglieria da fortezza.

Nel progetto in discussione le compagnie da fortezza sono 62, ma sono bilanciate a 100 uomini ciascuna, invece nell'ordinamento Mocenni le compagnie sono 76, bilanciate a 70 uomini.

Si faccia la moltiplica e si avrà che la differenza è a favore delle mie 62 compagnie.

In quanto all'unità del tempo di guerra, tenendo la forza elevata in tempo di pace, e quindi le classi più grosse in tempo di guerra, è facile calcolare che, all'atto della mobilitazione, si può raddoppiare il numero delle compagnie da fortezza.

E si noti che, se la milizia mobile può lasciare molto a desiderare nelle truppe combattenti di fanteria, trova invece un impiego molto più adatto nell'artiglieria da fortezza perchè naturalmente la massima parte delle compagnie servirà per il presidio delle piazze forti,

servizio nel quale anche le compagnie di milizia mobile sono molto utili.

Io propongo 62 compagnie permanenti e 62 di milizia mobile, ed esiste la forza necessaria per costituirle, mentre nel progetto Mocenni ve ne sono 76 permanenti e soltanto 43 di milizia mobile. Accettando la mia proposta si avrà in tempo di guerra, non solamente maggior numero di uomini, ma anche maggior numero di compagnie e così sarà provvisto con una certa larghezza anche al servizio delle piazze forti.

Prego quindi l'onor. Morra di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Morra.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Io sono un poco ostinato e continuo a sostenere che piuttosto che dare il cavallo ai capitani di fanteria e fare cinque collegi, preferirei fare tre collegi, non dare il cavallo ai capitani di fanteria e fare gli aumenti da me vagheggiati. Però non insisto e ritiro la mia proposta.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Vorrei soltanto domandare al signor ministro: con queste riduzioni, crede bene assicurata la difesa delle nostre coste con artiglieri capaci?

Egli sa bene, che il servizio dei pezzi da coste richiede artiglieri adatti.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Certo che adesso, in seguito ai progressi di questi ultimi anni, vi è il bisogno di specializzare maggiormente il servizio d'artiglieria, e di avere cannonieri per la difesa delle coste distinti da quelli per le fortezze, giacchè il servizio che in passato era, se non identico, molto simile, ora invece coi perfezionamenti introdotti in ciascuna di quelle due specialità presenta delle differenze molto ragguardevoli.

Dei cinque reggimenti stabiliti dalla legge se ne potranno fare due da costa e tre da fortezza; oppure, si potrebbero avere in ciascuno dei cinque reggimenti due brigate da fortezza ed una o due da costa; io preferirei quest'ultimo sistema, ma mi riservo di sentire in proposito il parere delle autorità competenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte, pongo ai voti l'articolo 38 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Art. 39. *Sostituire.*

L'arma del genio, di cui la tabella n. VI, determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato generale del genio (retto da generale di corpo d'armata, o tenente generale);

b) due ispettorati del genio (retti da tenenti generali o maggiori generali);

c) quattro comandi territoriali del genio (retti da maggiori generali);

d) quindici direzioni territoriali del genio;

e) cinque reggimenti del genio.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Articolo 40 soppresso.

Per conseguenza leggerò l'art. 40 come era nel testo della legge di ordinamento:

Art. 40.

I comandi territoriali del genio sono retti da maggiori generali.

Pongo ai voti l'art. 40 nel testo che ho letto e di cui si propone la soppressione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Art. 41. *Sostituire:*

Delle quindici direzioni territoriali del genio, tre provvedono cumulativamente al servizio del regio esercito e della regia marina.

(Approvato.)

Art. 42. *Sostituire:*

Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli ispettorati, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, agli stabilimenti militari, e gli ufficiali del genio, allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma del genio.*

(Approvato.)

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 43.

Il testo in discussione dice:

Ogni reggimento del genio si compone d'uno stato maggiore, di alcune brigate di due o più compagnie, e di un deposito. In totale: ventidue

brigade, sessantacinque compagnie del genio e sette compagnie treno.

L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, propone il seguente emendamento:

« Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, di alcune compagnie e di un deposito. In totale: sessantacinque compagnie del genio e sette compagnie treno ».

Senatore DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAN MARZANO. Mi dispiace di ritornare su questa questione delle brigate sulla quale ho già interpellato il signor ministro ed ho avuto delle spiegazioni soddisfacenti. Capisco che non si stabilisca che ce ne vogliano due, tre od altro numero, ma in una legge che entra nel minimo dettaglio sui vari reparti di cui si compone ogni singola unità, non nominare affatto, le brigate, fa credere che debbano scomparire definitivamente.

E forse se si volesse interpretare alla lettera la legge, il ministro non potrebbe nemmeno istituirle, mentre egli le vuole, ma senza precisarne il numero.

Ripeto adunque, in una legge così dettagliata il sopprimere affatto, quando si parla della costituzione del genio la parola *brigade* fa supporre che queste brigate non si debbono costituire, il che non credo che sia nell'idea del signor ministro. Per cui io pregherei il signor ministro e l'Ufficio centrale che procurassero senza precisare il numero, cosa alla quale non ci tengo affatto, di fare in modo che i reggimenti del genio si ripartissero in brigate e non soltanto in compagnie, mantenendo l'emendamento qual'era dapprima proposto.

RICOTTI, *ministro della guerra.* L'onor. Di San Marzano ha ragione, sebbene l'unica facoltà lasciata al ministro fosse quella di chiamarle battaglioni invece di brigate.

L'osservazione sua è giustissima, ripeto, e procurerò di contentarlo, lasciando le cose come erano prima della variazione apportata, e cioè inserendo nell'articolo che il reggimento si compone di uno stato maggiore, di alcune brigate, di due o più compagnie e di un deposito.

PRESIDENTE. Allora torneremo all'articolo che era prima in discussione.

Senatore TAVERNA, *relatore.* Mi preme mettere in chiaro che l'emendamento non è dell'Ufficio centrale, ma del signor ministro, e

che l'Ufficio centrale non ha fatto altro che accoglierlo.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Allora sarebbe il caso di fare così anche per l'artiglieria, e cioè dire solamente « per alcune brigate » e non mettere il numero delle brigate.

PRESIDENTE. Cominciamo intanto a votare la variazione riguardante il genio, e poi, siccome il nostro regolamento ci permette di coordinare il testo prima di venire alla votazione a scrutinio segreto, ci occuperemo poi del resto.

Prego intanto il senatore Morra di farmi pervenire la sua proposta relativa all'arma di artiglieria.

Dunque io aveva letto il testo in discussione, poi un emendamento del signor ministro accettato dall'Ufficio centrale; ora quest'emendamento è stato ritirato, perciò torniamo al testo in discussione.

RICOTTI, ministro della guerra. Si sopprimerebbero solamente le parole « ventidue brigate ».

PRESIDENTE. Dunque tornando al testo in discussione si propone la soppressione delle parole « ventidue brigate ».

Pongo ai voti le parole « ventidue brigate ».

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti il testo dell'art. 43 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 44: soppresso.

L'articolo che s'intende soppresso è il seguente:

Art. 44. Il terzo reggimento del genio (telegrafisti), si compone di uno stato maggiore, quattro brigate zappatori-telegrafisti (dodici compagnie), una brigata specialisti (due compagnie), due compagnie di treno e un deposito.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 45. Nel testo in discussione dice: *soppresso*. L'articolo che si propone di sopprimere è il seguente:

Art. 45. Il quarto reggimento del genio (pontieri) si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata lagunari (due compagnie), tre compagnie treno, e un deposito.

Pongo ai voti quest'art. 45.

Chi l'approva è pregato di alzarsi
(Non è approvato).

Art. 45 *bis*. Il testo in discussione dice: *soppresso*.

L'art. 45 *bis* diceva:

Art. 45 *bis*. Il quinto reggimento del genio (minatori) si compone di uno stato maggiore, quattro brigate minatori (dodici compagnie), una compagnia treno, e un deposito.

Chi approva quest'art. 45 *bis* è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

H) CORPO INVALIDI E VETERANI.

Art. 46.

Il corpo invalidi e veterani, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali di vario grado, si compone di uno stato maggiore e due compagnie.

(Approvato).

I) CORPO SANITARIO MILITARE.

Art. 47.

Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

- a) un ispettorato di sanità militare;
- b) dodici direzioni territoriali di sanità militare;
- c) direzioni di ospedali militari principali;
- d) ufficiali medici;
- e) dodici compagnie di sanità.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Faccio una proposta al signor ministro colla quale si otterrebbero delle economie.

Io veramente non ho mai compreso perchè le dodici direzioni territoriali di sanità non siano contemporaneamente direzioni di ospedale militare, e perchè il servizio di sanità sia fatto presso il corpo d'armata in modo differente dal servizio di commissariato. Mi pare che dei due ospedali divisionali del corpo d'armata si potrebbe fare uno solo principale e uno succursale, e che a capo dell'ospedale principale vi possa essere lo stesso colonnello direttore di sanità militare. Comprendo che non si

otterrebbe una grande diminuzione di ufficiali nel corpo sanitario, perchè per l'ospedale accessorio si richiederebbero egualmente ufficiali superiori, e fors'anche ad ognuno un tenente colonnello. Ad ogni modo mi pare che il servizio andrebbe assai meglio, e che il direttore di sanità avrebbe un impiego più diretto, che attualmente non abbia, avendo la direzione dell'ospedale principale della divisione, che contemporaneamente è sede del corpo d'armata.

RICOTTI, *ministro della guerra*. L'art. 47 della legge attuale stabilisce dodici direzioni territoriali di sanità e direzioni di ospedali militari principali; quelle e questi possono essere riuniti sotto la stessa persona, la quale verrebbe ad avere due attribuzioni, l'una estesa su tutto il corpo d'armata, l'altra speciale sul solo ospedale. Quindi io mi riservo di studiare la questione, ed entro molto nelle idee esposte dall'onor. Morra. Ma siccome la legge lo permette, è una questione di personale da impiegarsi e non di giurisdizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 47 così emendato:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 48 *sostituire*:

L'ispettorato di sanità militare si compone di:

un ispettore capo di sanità (maggior generale medico);

tre ispettori di sanità (maggiori generali o colonnelli medici);

un chimico farmacista ispettore;

un ufficio di segreteria.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAVERNA, *relatore*. Vi è un errore di stampa nella legge fondamentale; e qui per isbaglio è stato messo tre; ma nel testo unico è detto due. Invece la proposta nuova è di tre.

PRESIDENTE. Il testo che noi avevamo in discussione, è questo: «Un ispettore capo di sanità o (generale medico), tre ispettori di sanità (maggiori generali o colonnelli medici); un chimico farmacista ispettore, un ufficio di segreteria».

Senatore DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAN MARZANO. Qui si dice: «maggiori generali o colonnelli medici».

Domando se si mantiene quell'o.

RICOTTI, *ministro della guerra*... Si mantiene precisamente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 48 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

Il numero delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto reale. (Approvato).

Dell'articolo 50 si propone la soppressione.

Lo leggo come sta nel testo.

Art. 50.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 51.

Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.

Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore là ove hanno la loro stanza.

Pongo ai voti quest'articolo che si propone di sopprimere.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora veniamo all'art. 52. *Sostituire*:

« Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, si compone di:

a) dodici direzioni territoriali di commissariato militare;

b) dodici compagnie di sussistenza ».

(Approvato).

Art. 53. *Sostituire*:

« La tabella n. X determina, per ogni grado il numero degli ufficiali contabili ».

(Approvato).

Per l'art 54 si propone la soppressione, per cui rileggo l'articolo come è nel testo della legge organica.

Art. 54.

Gli ufficiali contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.

Pongo ai voti quest' articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 55.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

Esse sono in numero di dodici.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio, ed a quella che si calcola occorrere per il servizio in campagna.

Sono comandate da ufficiali contabili, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore là ove hanno la loro stanza.

Di questo articolo viene proposta la soppressione.

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 56. *Sostituire:*

« La tabella n. XI determina, per ogni grado, il numero degli ufficiali veterinari ».

(Approvato).

Art. 57. Si propone l'annullamento della modificazione, quale era proposta nel testo della legge che viene dall'altro ramo del Parlamento; per conseguenza ne leggo il testo:

Art. 57. *Nel secondo alinea, dopo le parole:* « uffici estranei all'esercito » *aggiungere:* « od eccezionalmente assegnati ai distretti di reclutamento ».

Chi approva questa modificazione, di cui l'Ufficio centrale propone l'annullamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Ora al Titolo del Capo III, dopo « scuole » si propone di aggiungere « Tribunali ».

Pongo ai voti questa aggiunta:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

L'art. 58 del testo in discussione dice:

Alinea *b*) annullata la soppressione;

Alinea *c*) annullata la modificazione;

Alinea *d*) annullata la modificazione;

Alinea *e*) soppresso;

Alinea *g*) soppresso;

Alinea *g*) annullata la soppressione;

Alinea *i*) annullata la modificazione;

Dopo l'alinea *l*) aggiungere:

Alinea *m*) « La scuola magistrale militare di scherma per l'insegnamento pratico della scherma ai sottufficiali, che aspirano alla nomina d'istruttori o di maestri di scherma »;

Alinea *o*) soppresso:

Il testo che ci venne dall'altro ramo del Parlamento portava la soppressione dell'alinea *b* che contempla la scuola di applicazione di artiglieria e genio. Invece il signor ministro propone che tale alinea non venga soppresso.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Io vorrei parlare tanto sull'alinea *b*) quanto sull'alinea *c*) che riguarda l'Accademia militare.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Da parecchi anni, non so darmi nessuna ragione del perchè l'accademia militare e la scuola di applicazione che ne è seguito, non siano sotto un unico comandante.

Nell'antico Piemonte l'accademia militare dava gli ufficiali per tutte le armi; ma dal momento che l'accademia militare non dà ora che ufficiali per le armi di artiglieria e genio, e che la scuola d'applicazione è costituita per le armi di artiglieria e del genio, non vedo perchè ci siano due comandanti separati.

Dirò di più; vedo a ciò degli inconvenienti. Per metter d'accordo i programmi incontestabilmente meglio conviene un comandante solo che non due. Ed anche per la disciplina stessa, essendo assai meglio che i giovani stiano per cinque anni sotto lo stesso comando. Ad uno di questi due istituti si potrà mettere un comandante in secondo maggior generale, e al-

l'altro un comandante in secondo colonnello o anche maggior generale.

Ma veramente convien meglio che sia una mente sola a dirigere questi due istituti, ciò a me pare molto logico e spero di avere con me il prof. Blaserna, che è tanto versato in questa materia.

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. Io divido pienamente l'opinione del senatore Morra, tanto più che in altra circostanza fu precisamente così stabilito.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Per verità la questione è molto piccola.

Già da due anni era stato decretato di fare delle due una direzione sola, ma nella pratica si è incontrata qualche difficoltà, perchè si tratta di due istituti posti bensì nella stessa città ma in due locali separati e molto distanti.

Quanto alla spesa poi non vi sarebbe alcuna differenza, e quanto alla unicità d'indirizzo negli studi, farò osservare che non sono i due comandanti che fanno i programmi, ma è una speciale Commissione a questo destinata.

Come ho detto, la questione per me è poco importante; così ho trovato e così ho lasciato; se avessi trovato la fusione l'avrei lasciata; mi sono indotto a fare così per conservare quelle tradizioni a cui tanto si tiene.

Del resto, se i signori senatori Morra e Mezzacapo ne fanno formale proposta, io non mi oppongo.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Rispetto moltissimo le tradizioni, ma veramente non è dal punto di vista delle economie che ho parlato.

Io era mosso a fare la mia proposta perchè mi pareva che così facendo si corrispondesse più al concetto che in generale si ha di un istituto di studi superiori.

La scuola superiore di artiglieria non vi ha dubbio, è un seguito dell'Accademia.

Del resto la mia proposta non sarebbe che di fondere in uno i due alinea segnati con due lettere diverse, giacchè il mettere nella legge

che questi istituti siano comandati da una sola o da due persone non mi sembra necessario.

È questione che viene risolta dalla tabella cui l'articolo si riferisce.

PRESIDENTE. Infine mi pare che ella proporrebbe di tornare al testo quale ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BLASERNA. Veramente dal punto di vista teorico l'onor. Morra ha ragione, perchè sarebbe meglio avere una sola scuola, diretta da un direttore che potrebbe imprimere il suo concetto a tutto quanto l'andamento della scuola; ma in questo caso speciale, c'è la difficoltà del locale.

Se si potessero unire le due scuole in un unico locale, credo che la proposta sarebbe buona; diversamente non saprei se convenisse quest'unione che sarebbe puramente di forma.

Faccio osservare che quelle due scuole sono evidentemente sorte sul modello delle nostre scuole universitarie; tanto è vero ciò che anche le nostre scuole di applicazione degli ingegneri sono divise dal primo biennio universitario.

Quindi io ne farei una semplice questione amministrativa. Se l'onor. ministro crede che vi sia un locale adatto, per accogliere le due scuole, fondiamole insieme e faremo cosa buona.

Ma se egli non crede che i locali si prestino a ciò, mi pare che convenga lasciare le cose come sono.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. In quanto al locale occorrerebbe una spesa che non si può fare; ma del resto, come ha detto l'onor. Blaserna, la divisione delle due scuole è conforme a quella degli studi universitari, e degli altri istituti scientifici. Io però non insisto.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Non insisto neppure io sull'emendamento.

PRESIDENTE. Siccome qui si propone che sia mantenuto l'alinea b) della legge d'ordinamento, lo leggo:

b) La scuola di applicazione d'artiglieria e genio, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'accademia militare e si destinano alle armi d'artiglieria e del genio;

Chi approva questa reintegrazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Da questa reintegrazione viene per conseguenza che l'alinea c), che era stato modificato in conseguenza della soppressione precedente, ora è pure reintegrato.

Quindi l'alinea c) è mantenuto.

Lo leggo:

c) L'accademia militare, per fornire ufficiali alle armi di artiglieria e del genio.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo all'alinea d) di cui si propone sia annullata la modificazione.

L'onorevole ministro propone che venga reintegrato il testo vigente della legge che leggo:

d) La scuola militare, per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria e nel corpo di commissariato militare;

Chi intende di approvare questa reintegrazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

e) La scuola dei sottufficiali, che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

Di questa alinea è proposta la soppressione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Dell'alinea g) è proposto l'annullamento della soppressione.

Lo leggo:

g) Cinque collegi militari, per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Conseguente a quanto ho già detto, io ritengo che cinque collegi militari non siano necessari. Il numero dei nostri ufficiali subalterni sta per diminuire di molto: io ne apprezzo completamente le ragioni: si avranno ufficiali di complemento per rimpiazzarli.

E siccome anche in questi ultimi anni, prima che cominciasse la soppressione era molto difficile alimentare i cinque collegi militari, credo

che all'avvenire quando se ne avessero tre sarebbe più che sufficiente.

Tengo però a ripetere che io approvo completamente la conservazione dei collegi e sono assolutamente contrario alla soppressione totale.

Con tre soli si avrebbe un complesso più serio, sia per il numero degli allievi, sia pel numero dei professori che devono impartire l'istruzione.

Oltre a ciò io aspiro anche ad altra cosa e questa va coordinata coll'istruzione generale, ed è che non si debbano prendere i giovani all'età in cui si prendono ora, ma che si possano accogliere ad una età un po' più avanzata, quando cioè gli studi preliminari civili siano un po' più completi e per conseguenza i giovani non siano obbligati ad abbracciare la carriera militare così presto.

Allora non rimanendo nei collegi militari che dai tre ai quattro anni sarà sempre meno necessario che il numero dei collegi sia così grande.

RICOTTI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, ministro della guerra. Questa è una delle questioni alle quali io non tengo molto.

Certo io sono favorevole alla conservazione di tutti i collegi militari. Però, come fu già accennato, quella certa Commissione, di cui si è parlato tante volte, ha proposto che i collegi militari debbano prendere un'altra forma.

Anzi tutto bisogna che gli allievi seguitino il corso classico od il corso tecnico delle scuole comuni, poi che la durata dei corsi sia ridotta a tre o quattro anni al massimo; naturalmente poi gli studi devono farsi sotto la sorveglianza del ministro della istruzione pubblica. In tal modo dai collegi uscirebbero i giovani licenziati o in corso classico od in corso tecnico.

Per questa ragione il loro concorso naturalmente aumenterebbe.

Adesso si ha l'inconveniente che i giovani, i quali entrano nei collegi militari, se non riescono a terminare i corsi, o per salute o per cambiamento di situazione di famiglia o perchè non vogliono proseguire nella carriera militare, si trovano a 17 o 18 anni col loro avvenire molto compromesso. Invece col temperamento indi-

cato, essi si troverebbero nelle stesse condizioni di coloro che escono dai collegi civili.

Inoltre esso faciliterebbe pure il reclutamento degli ufficiali di complemento, di cui abbiamo tanto bisogno; poichè quelli, che non volessero proseguire la carriera militare, dopo fatto un po' di servizio nei reggimenti da soldati e da sottufficiali, potrebbero essere nominati ufficiali di complemento.

In sostanza io mi rimetto al Senato, sia che voglia conservare solo due di questi istituti, sia che voglia riportarli a cinque; ma da mia parte preferirei questa ultima soluzione, organizzando però i collegi, come è stato suggerito da tutte le Commissioni che hanno studiato la questione, in modo da renderli migliori, e ciò sia elevando la retta, sia economizzando nelle spese, in guisa da lasciare a carico del bilancio militare soltanto il personale. Ad ogni modo la spesa è compensata dall'utile di ottenere dei buoni ufficiali, sia di servizio attivo, sia di complemento.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Senza far proposta, mi limito a raccomandare al signor ministro che i nuovi tre collegi militari siano attivati gradatamente entro un termine maggiore di due anni, perchè in soli due anni gli allievi si aumenteranno difficilmente nella proporzione necessaria. Si potrebbe prostrarre questo termine invece che al 1898, come tutte le altre disposizioni di questo ordinamento, due anni più in là. Così potrebbe anche esserci il tempo a vedere se alle volte la produzione non è tale che convenga di ripristinarli tutti e cinque.

Senatore TAVERNA, *rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore.* L'Ufficio centrale pregherebbe il Senato di conservare il numero di cinque collegi, per molte considerazioni. Anzitutto con cinque collegi si mette questa educazione a portata di tutte le regioni d'Italia; mentre, se non fossero che tre, i parenti sarebbero obbligati a viaggi lunghi per accompagnare i loro ragazzi in questi istituti, e avrebbero meno facilità di poterli vedere.

Io credo che si può provvedere rendendoli meno costosi, diminuendo il numero delle persone addette, semplificando il loro ordinamento.

In generale hanno reso buoni servizi, specialmente dal lato della educazione; onde l'opinione dell'Ufficio centrale è che bisognerebbe andar guardinghi nel fissare l'epoca del loro ristabilimento.

L'essenziale è di coordinare il loro corso di studi colla istruzione generale di tutti gli istituti d'educazione del Regno; in modo che un giovanetto che uscisse da un collegio, non fosse per niente obbligato a seguire la carriera militare, vedendo aperte avanti a sè le varie carriere, come se uscisse da un ginnasio o da un liceo. Questa sarebbe per noi la condizione *sine qua non* dei collegi, che non servono a dare degli allievi solamente ad un corpo chiuso quale è l'esercito, ma servono anche per una educazione generale. I giovani che usciranno da questi collegi, dovranno quindi avere avuto un insegnamento classico o tecnico, coordinato e pareggiato intieramente con quello dei collegi e degli istituti di educazione civile. Ed entrando essi nei licei o nelle Università per prendere altra carriera, porteranno con sè un sufficiente corredo di educazione militare, che certo non farà loro male.

Veniamo alla questione se si debbano ristabilire immediatamente tutti e cinque.

Adesso ce ne sono due solamente; si tratterebbe quindi di aumentarne tre; il che si potrebbe fare a poco a poco in due, tre ed anche quattro anni. Ma quello che l'Ufficio centrale vorrebbe, è che si ristabilissero tutte e cinque con un corso di studi pareggiato cogli istituti civili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

RICOTTI, *ministro della guerra.* Mi associo interamente alle dichiarazioni fatte dal relatore.

Non intendo punto di riaprire tutti e cinque i collegi; se passerà la legge, quest'anno si potrebbe fare un'ammissione nei soli due collegi ora esistenti e per due anni basterebbero, poi si apriranno gli altri successivamente a misura che se ne sentirà il bisogno. Si dovrà quindi forse fare nelle disposizioni transitorie una piccola correzione in questo senso.

PRESIDENTE. Non essendoci proposte pongo ai voti l'alinea g) della legge organica che ho già letto e che s'intende di ripristinare.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

All'alinea *i*) l'ufficio centrale propone di annullare la modificazione: per conseguenza leggo l'alinea *i*) qual'è nel testo organico.

i) La scuola di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori d'equitazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Dopo lo alinea *l*) aggiungere un nuovo alinea *m*):

m) La Scuola magistrale militare di scherma, per l'insegnamento pratico della scherma ai sottufficiali, che aspirano alla nomina di istruttori o di maestri di scherma.

(Approvato).

Ora viene l'alinea *o*).

o) Plotoni allievi ufficiali di complemento, e plotoni allievi sergenti presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni è annualmente determinato dal Ministero della guerra.

Pongo ai voti questo alinea che si tratta di sopprimere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Dopo l'art. 59 si propone di aggiungere un paragrafo *A bis*, col titolo *Tribunali militari*, ed un articolo aggiunto che per ora prende il numero di *59 bis*.

A bis) TRIBUNALI MILITARI.

Art. 59 *bis*.

Per l'amministrazione della giustizia militare in tempo di pace si hanno:

un tribunale supremo di guerra e marina;
quattordici tribunali militari territoriali.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti il titolo aggiunto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 59 *bis*.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nel coordinamento questo articolo prenderà il numero che gli compete.

B) UFFICI CENTRALI.

Al titolo B) Uffici centrali, si propone di sostituire:

B) UFFICI MILITARI.

Chi intende di approvare questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Dell'articolo 60 è proposta la soppressione.

Leggo l'articolo.

Art. 60.

L'ufficio di revisione delle contabilità militari, per delegazione del Ministero della guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica la contabilità dei corpi e degli uffici del regio esercito, tanto pel danno quanto pei materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati.

Esso è diretto da un ufficiale generale ed è composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Dopo l'articolo 60, il testo che veniva dall'altro ramo del Parlamento, diceva:

« Art. 60 *bis*. I distretti di reclutamento, il cui numero è determinato per decreto reale, provvedono alla chiamata degli iscritti di leva ed al richiamo delle classi per istruzione o per mobilitazione, ed attendono a tutte le operazioni relative alle riviste e alla requisizione dei quadrupedi.

« Il personale dei distretti è, in massima, tratto dagli ufficiali in posizione di servizio ausiliario o di riserva ».

Invece il testo che discutiamo propone la soppressione di quest'articolo aggiunto.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 62. *Sostituire*:

« Gli stabilimenti militari sono i seguenti:
una fabbrica d'armi;
tre laboratori d'armi;
tre arsenali d'artiglieria;
due laboratori pirotecnici;
un laboratorio di precisione;
due polverifici;
una fonderia;
un arsenale del genio;
un opificio di arredi militari;

tre magazzini centrali militari;
una farmacia militare ».

(Approvato).

Ora secondo il testo che discutiamo si propone di sopprimere gli articoli 63, 64, 65, 66, 67, 68 della legge vigente.

Art. 63.

Sono istituiti tre *magazzini centrali militari* come depositi di robe da somministrarsi ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari ed agli stabilimenti vari dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 64.

L'*opificio di arredi militari* ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento delle truppe, e coadiuva i distretti ed i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 65.

La *farmacia centrale militare* somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Ora prima di passare alla soppressione degli articoli 66, 67 e 68, noto che v'è un'aggiunta che è la seguente: capo IV: *Circoscrizione militare territoriale*.

Art. 65 bis.

La circoscrizione territoriale dei comandi di corpo d'armata e di divisione, dei distretti militari, delle direzioni territoriali d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato e dei tribunali militari, è stabilita per decreto reale.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'aggiunta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il titolo che si deve sopprimere. •

Capo IV. Stabilimenti militari di pena.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Leggo l'art. 66 che si deve sopprimere:

Art. 66.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:

un comando;
sette compagnie di disciplina;
due compagnie di carcerati;
due compagnie di reclusi;
un reclusorio.

(Non è approvato).

Art. 67 di cui si propone la soppressione.

Art. 67.

Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

(Non è approvato).

Art. 68.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal Codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

(Non è approvato).

Art. 70. Dopo l'alinea *g*) si propone di aggiungere *g bis*) diseguatori.

Chi approva quest'aggiunta si alzi.

(Approvato).

Art. 75. *Primo alinea. Sostituire:*

« I ragionieri di artiglieria, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: »

L'articolo 75 della legge organica portava:

E) RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA.

Art. 75.

I ragionieri di artiglieria, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti d'artiglieria, e si compongono di:

ragionieri capi;
ragionieri principali;
ragionieri;
aiutanti ragionieri.

Ora, si propone a quest' articolo la sostituzione che ho letta: chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 76. *Primo alinea. Sostituire:*

« I ragionieri geometri del Genio, di cui la tabella n. XVIII determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: »

L'articolo 76 del testo in vigore dice:

F) RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO.

Art. 76.

I ragionieri geometri del genio, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti del genio, e si compongono di:

- ragionieri geometri capi;
- ragionieri geometri principali;
- ragionieri geometri;
- aiutanti ragionieri geometri.

Chi approva la sostituzione che ho letta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 77. *Primo alinea. Sostituire:*

« I capi tecnici di artiglieria e del genio, di cui la tabella n. XIX determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: »

L'art. 77 della legge organica disponeva:

G) CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Art. 77.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella n. XIX determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori, e si distinguono in:

- capi tecnici principali;
- capi tecnici.

Chi approva la sostituzione che ho letta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dopo l'art. 77 si propone aggiungere un titolo nuovo che sarebbe così intestato:

« G bis) Disegnatori ».

Chi approva questa nuova intestazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In questo titolo si inserirebbe un art. 77 bis così concepito:

Art. 77 bis. I disegnatori sono addetti ai vari uffici per la compilazione e riproduzione dei disegni, e si distinguono in:

- disegnatori capi;
- disegnatori.

« Il numero e la divisione in classi dei medesimi sono determinati per decreto reale ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il testo che noi discutiamo dell'art. 82 è il seguente:

Art. 82. *Sostituire:*

« La milizia mobile consta di:

- A) fanteria;
- B) cavalleria;
- C) artiglieria;
- D) genio;
- E) quadri di ufficiali del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare ».

A questo art. 82 il signor ministro e l'Ufficio centrale concordi propongono un emendamento, che consista nell'aggiungere all'alinea e, dopo le parole *quadri di ufficiali*, le altre: *del corpo sanitario militare*, e il resto come nell'articolo proposto.

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 82 così emendato: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 85 soppresso. Leggerò quindi l'articolo che si tratta di sopprimere.

Art. 85.

Gli ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati alle armi per classe, per categoria, per comune, per distretto, per arma di ascrizione, per arma di provenienza od anche per precetto personale.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 86. *Sostituire:*

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile può essere for-

mata in reggimenti, brigate e unità di forza maggiore, sia da sé, sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

L'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro a questo art. 86 propone un emendamento, cioè aggiungere dopo le parole: *la milizia mobile può essere formata*, le parole: *in battaglioni*, reggimenti, brigate, ecc. come nel testo in discussione.

Chi approva questo emendamento, che consiste nell'aggiunta della parola *battaglioni*, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 86 così emendato: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Articolo 87: il testo proposto è il seguente:

Art. 87. *Sostituire:*

La fanteria della milizia mobile è costituita di:

a) Duecentottanta battaglioni di fanteria di linea;

b) Sedici battaglioni bersaglieri;

c) Sedici battaglioni alpini.

Ogni battaglione sarà formato su tre compagnie; eccezionalmente alcuni battaglioni potranno avere un numero maggiore di compagnie.

La fanteria di linea ha per centro di formazione i distretti militari.

I bersaglieri e gli alpini hanno per centro di formazione i reggimenti bersaglieri ed alpini dell'esercito permanente.

Il signor ministro, d'accordo coll'Ufficio centrale propone i seguenti emendamenti:

All'alinea a) si dica: « 720 compagnie di fanteria di linea » invece di « duecento battaglioni di fanteria » come è detto.

All'alinea b) invece di dire « sedici battaglioni bersaglieri », si dica « 72 compagnie bersaglieri ».

All'alinea c) invece di « sedici battaglioni alpini » si dica « 48 compagnie alpini », si sopprime poi il resto dell'articolo.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Per ispiegare questo emendamento devo dire prima di tutto che si è diminuita un po' la milizia mobile:

perchè, essendo stato aumentato di questi quattro reggimenti l'esercito di prima linea, e per conseguenza non bastando le sei classi per mobilitare l'esercito permanente, bisognerà prendere una parte della settima classe, e quindi le classi della milizia mobile si ridurranno a cinque. Poi ci fu un'altra considerazione. Nel testo primitivo era indicato il numero dei battaglioni: si è però stimato, con più attento studio, di non mettere il numero dei battaglioni composti di tre compagnie, ma si è precisato soltanto il numero delle compagnie, in modo che i battaglioni possono essere formati di tre o di quattro. Ciò pure per la considerazione che il rendimento di ogni distretto varia, e da sette od otto compagnie che dovrebbero dare, alcuni tante volte danno il doppio o il triplo. Non potendo quindi stabilire il numero, è meglio lasciare una certa larghezza, e precisare solo il numero delle compagnie che poi verranno raggruppate in battaglioni, reggimenti e brigate, imitando in ciò la Germania. A seconda del luogo possono essere mobilitati di più o di meno.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Per essere coerente a quanto ho detto, relativamente all'aumento della milizia mobile ed alla diminuzione di quella di prima linea, debbo ora fermarmi su questo fatto.

Noi abbiamo diminuito di un quarto le truppe di fanteria, secondo l'ordinamento dell'onorevole ministro, ed abbiamo pure una diminuzione proporzionale, più o meno, delle altre armi; ma in compenso ci si offre un aumento nella milizia mobile, la quale incorporerà due o tre delle classi che erano destinate alle truppe di prima linea.

La milizia mobile, come dissi, è un mito.

Che esista si suole dirlo, ma dove sia non è facile saperlo.

Si parlò anche degli ufficiali che dovevano farne parte, ed il ministro, rispondendo alla interrogazione del senatore Morra, calcolò essere essi numerosi; ma al solito si tenne conto del numero, e non della qualità.

Si era sempre studiato d'avere ufficiali delle truppe attive, di buone qualità fisiche ed intelligenti, affine di ottenere la solidità e l'indirizzamento occorrente a questi corpi di precaria for-

mazione; ma pare, che il signor ministro continui nell'idea di contentarsi del numero.

Siccome io non posso approvare questo sistema, dal momento che ci occupiamo della milizia mobile, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato su di essa.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Il relatore ha già accennato che sono state introdotte diminuzioni nel numero dei reparti di milizia mobile rispetto al primo progetto.

Siccome si aveva una grossa rimanenza d'uomini, si era allargato un po' il numero delle unità della milizia; ma ora avendo dovuto aumentare l'esercito di prima linea, ed avendo come prima in totale 12 classi disponibili, la parte assegnata alla milizia diminuisce, ciò che non è male.

Però secondo l'onor. Mezzacapo parrebbe che ci fosse ancora un eccesso di milizia mobile. Ora la differenza è questa: secondo l'ordinamento Mocenni, le compagnie di fanteria mobilitate, comprese quelle presidiarie, sono 708; nel mio progetto diventerebbero 720 in totale, e quindi la differenza è minima.

Ma l'onor. Mezzacapo ritorna sempre sulla questione del numero degli ufficiali dell'esercito permanente disponibile per formare la milizia mobile.

Prima gli onor. Mezzacapo e Morra dicevano che io aveva minor quantità di ufficiali permanenti per formare la milizia mobile, quindi un difetto.

Io ho dimostrato loro che ne avevo 600 di più di quelli portati dal sistema Mocenni; essi non hanno combattuto direttamente la mia dimostrazione, ed hanno taciuto.

Adesso mi si dice: Avete il numero ma non la qualità.

Dimostrerò che anche per la qualità le condizioni sono migliorate; imperocchè quanto agli ufficiali superiori in servizio attivo disponibili, come vedrete nelle tabelle di formazione, io ne avrò 20 o 30 di più che non col sistema Mocenni, quindi se il Mocenni ne aveva abbastanza, io ne avrò una certa eccedenza. Di capitani ne ho 250 di meno del progetto Mocenni, ma siccome mobilito 350 compagnie di meno, così mi restano 50 o 60 capitani di

più. Non parlo dei tenenti; di questi ne ho 500 di più.

Facciamo i calcoli giusti, che del resto sono molto facili, ma non facciamo dell'opposizione generica, ritornando sempre sulla stessa questione. A furia di sentirla ripetere, il Senato potrebbe credere che io avessi torto, mentre invece ho ragione, cento volte ragione.

Senatore MEZZACAPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MEZZACAPO. Il numero, ripeto, non è quello che ci occorre; il numero lo abbiamo sempre avuto da quindici anni a questa parte, e lo abbiamo ottenuto con ufficiali assenti da anni dai reggimenti, con ufficiali presi dagli uffici, o da quelli dei distretti, i quali furono tolti dal servizio attivo appunto per non essere più atti al servizio di campagna.

Il numero non significa nulla. Crede il ministro, che se noi in Africa avessimo avuto ufficiali di numero, e non di qualità, avremmo potuto organizzare gli ascari, ed ottenere effetti utilissimi? avremmo avuto tanti fatti eroici?

Si è sempre ritenuto, che per le milizie mobili occorressero ufficiali più che adatti per potere avere su di esse quell'ascendente che si richiede per condurre a buoni risultati in guerra. Si tratta di vecchi soldati, che sanno ben valutare le qualità dei loro ufficiali, e che, non ben comandati, se la riderebbero sotto i baffi.

Per lo innanzi, nella formazione della milizia mobile, ci si era studiati di avere in ogni reggimento di prima linea un certo numero di ufficiali destinati a tal fine, e perfettamente buoni, i quali portavano con loro la tradizione del reggimento donde provenivano; anzi si è fin desiderato, che ogni reggimento attivo formasse il suo mezzo reggimento di milizia mobile. Invece stando al solo numero, e non altro, potremmo al momento opportuno ottenere di tali risultati, da far dissipare le illusioni.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, verremo ai voti per divisione.

Art. 87. La fanteria della milizia mobile è costituita di:

a) Settecentoventi compagnie di fanteria di linea;

(Approvato).

b) Settantadue compagnie bersaglieri;

(Approvato).

c) Quarantotto compagnie alpini.
(Approvato).

PRESIDENTE. Ora dell'ultima parte dell'art. 85 che ho letto si propone la soppressione. Senza rileggerla la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Dopo l'art. 87 si propone di aggiungere l'articolo 87-*bis* di cui do lettura:

« La cavalleria della milizia mobile è costituita di ventisette squadroni che si formano presso i reggimenti permanenti e la legione carabinieri di Sardegna ».

L'emendamento che propone il ministro d'accordo coll'Ufficio centrale è questo: « Di sopprimere la seconda parte di quest'articolo dicendo semplicemente: « La cavalleria della milizia mobile è costituita di 27 squadroni ».

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Io vorrei sapere dal signor ministro, con quali elementi formerà i 27 squadroni di milizia mobile, in un paese che non è come l'Ungheria o le provincie polacche, dove tutti vivono a cavallo, e dove è facilissimo formare squadroni da un momento all'altro.

Domando ciò per giudicare, se sia cotesta una idea pratica.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Io formerò questi squadroni, nello stesso modo con cui venivano formati, teoricamente, almeno da 20 anni a questa parte; giacchè noi da 20 anni abbiamo 24 squadroni chiamati di riserva e da costituirsi durante la guerra, cioè un settimo squadrone per ogni reggimento. Invece adesso, per uniformità di nomenclatura verranno chiamati squadroni di milizia mobile e saranno formati nello stesso modo presso i reggimenti. Ma è una questione di pura nomenclatura.

Invece di formare 24 squadroni, e di chiamarli squadroni di riserva che si costituiscono in tempo di guerra, abbiamo detto di formarne 27, e di chiamarli di milizia mobile. Essi verranno costituiti cogli stessi mezzi, cioè coi cavalli che rimangono dopo mobilitati gli squadroni attivi e con altri di requisizione. Ma non

sono squadroni che partono in 24 ore. Per formare lo squadrone sul piede di guerra basta una classe o due di richiamati.

Dunque lo stato di fatto non cambia per niente; tutto si riduce ad un cambio di nome.

Il numero degli squadroni è portato a 27 perchè se ne formerà qualcuno in Sardegna presso la legione carabinieri, e qualcuno di più in Sicilia.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Io non dico che questa sia una modificazione essenziale del passato. Per me quello era effimero, ed effimero è quello che ci si propone.

Basarsi sopra forze che non esistono, mi pare che non sia un calcolo prudente; perciò insisto sempre nel dire: pensiamo innanzi tutto alla prima linea, perchè con questa dovremo affrontare l'urto nemico, e con questa daremo la prima battaglia, da cui dipenderà la sorte avvenire della guerra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le parole dell'articolo 87 bis, che si tratta di sopprimere.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti l'art. 87 *bis* così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

B) ARTIGLIERIA.

Art. 88. *Sostituire*:

L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

- a) Settantasei batterie d'artiglieria da campagna;
- b) Otto batterie d'artiglieria da montagna;
- c) Sessantadue compagnie d'artiglieria da fortezza;
- d) Quarantatre compagnie del treno d'artiglieria.

Le batterie e compagnie hanno per centro di formazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Ora il signor ministro d'accordo con l'Ufficio centrale propone un emendamento consistente nel sopprimere l'ultimo paragrafo che ho letto, cioè:

« Le batterie e compagnie hanno per centro di formazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente ».

Pongo ai voti quest'ultimo paragrafo.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 88 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Ora vengono gli articoli 89 e 90 della legge vigente di cui si propone la soppressione.

Art. 89.

Le varie unità d'artiglierie di milizia mobile, fatta eccezione per quelle indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo, hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione può essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile.

Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono sei compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto.

Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia.

Pongo ai voti questo articolo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Art. 90.

Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1^a o 2^a categoria, che servirono od ebbero istruzione nei reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Pongo ai voti questo articolo.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

C) GENIO.

Art. 91.

Il genio della milizia mobile è costituito di:
a) sessantacinque compagnie del genio;
b) sette compagnie treno del genio.

Le compagnie hanno per centro di formazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente.

Il signor ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone di sopprimere l'ultimo paragrafo dell'articolo e cioè:

« Le compagnie hanno per centro di formazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente ».

Pongo ai voti quest'ultimo paragrafo:
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 91 così emendato.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Seguono gli articoli 92, 93, 94, la lettera E e gli articoli 95, 96, dei quali si propone la soppressione.

Li leggo per porli ai voti.

Art. 92.

Esse sono normalmente composte di uomini che servirono nell'arma del genio, e vi possono essere ascritti anche uomini di 2^a categoria che vi abbiano attitudini speciali.

(Non è approvato).

Art. 93.

Le truppe di sanità della milizia mobile sono costituite di dodici compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sanità dell'esercito permanente.

(Non è approvato).

Art. 94.

Le truppe di sussistenza della milizia mobile sono costituite di dodici compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente.

(Non è approvato).

E) MILIZIA SPECIALE DELL'ISOLA DI SARDEGNA.

(Non è approvato).

Art. 95.

La milizia speciale dell'isola di Sardegna è costituita di:

- a) tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;
 b) un battaglione bersaglieri di quattro compagnie;
 c) uno squadrone di cavalleria;
 d) una brigata d'artiglieria da campagna di due batterie e una compagnia treno;
 e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza;
 f) una compagnia del genio;
 g) una compagnia di sanità;
 h) una compagnia di sussistenza.
- (Non è approvato).

Art. 96.

Questa milizia è composta di tutti i militari di truppa di 1^a e 2^a categoria in congedo illimitato, appartenenti per leva o ascritti ai distretti dell'isola, i quali rimangono ascritti sino a che loro spetti di transitare nella milizia territoriale.

(Non è approvato).

Art. 97. *Sostituire:*

« La milizia territoriale è ordinata in:

- a) trecentoventi battaglioni di fanteria a tre compagnie;
 b) ventiquattro battaglioni alpini a tre compagnie;
 c) trenta brigate di artiglieria da fortezza. In tutto cento compagnie;
 d) dodici brigate del genio. In tutto trentasei compagnie;
 e) tredici compagnie di sanità;
 f) tredici compagnie di sussistenza;
 g) quadri di ufficiali di cavalleria, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario.

I battaglioni alpini, le compagnie di sanità e sussistenza si formano presso i reggimenti e le direzioni territoriali corrispondenti; tutti gli altri reparti presso i distretti militari ».

Il signor ministro d'accordo con l'Ufficio centrale propone che si sopprima l'ultimo paragrafo dell'articolo che ho testè letto.

Pongo ai voti il paragrafo che ho letto e che si propone di sopprimere.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 97 nel suo complesso così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.
 (Approvato).

Degli articoli 100 e 101 si propone la soppressione. Li leggo:

Art. 100.

Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per anni di provenienza ed anche per precetto personale.

In tempo di pace, per la loro istruzione militare, possono essere tenuti sotto le armi, ogni quattro anni per trenta giorni, ripartibili anche in due, tre o nei quattro anni.

Pongo ai voti l'articolo 100.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 101.

I battaglioni e le compagnie della milizia territoriale hanno per centro di formazione i distretti militari, eccettuati i battaglioni alpini che hanno per centro di formazione i reggimenti o i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

Pongo ai voti l'articolo 101.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

All'articolo 105 si propone di sostituire il seguente:

Art. 105.

Gli impiegati civili contabili, che non sono stati trasferiti nel corpo contabile militare, saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili, adeguatamente al grado corrispondente.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Articolo 106.

La proposta in discussione dice:

Art. 106. *Alle parole:* « di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente » *sostituire:* « di cui all'articolo precedente ».

L'articolo 106 della legge di riordinamento è il seguente:

Art. 106.

Ai professori e maestri civili nelle scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati

civili contabili di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, che si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della legge n. 1591, serie 2^a, 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della precitata legge. Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

L'Ufficio centrale, d'accordo col signor ministro, proporrebbe quindi di sopprimere le parole: *secondo capoverso* e l'articolo verrebbe quindi così modificato:

Art. 106.

Ai professori e maestri civili nelle scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati civili contabili di cui all'articolo precedente, ecc., il resto come ho letto.

Chi approva l'articolo 106 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Articolo 108.

Annullata la soppressione.

L'articolo 108 della legge di ordinamento del quale è annullata la soppressione dapprima proposta, è del tenore seguente:

Art. 108.

Le unità organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i quadri corrispondenti saranno costituiti, man mano verrà consentito dalla forza rispettivamente disponibile.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Articoli 109 e 110: *Soppressi*.

Quindi li rileggerò e li porrò ai voti.

Art. 109.

Sono abrogate:

la legge n. 1591, in data 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

la legge n. 3751, in data 15 marzo 1877;

la legge n. 5008, in data 27 luglio 1879; e tutte le disposizioni contenute in altre leggi, per quanto sia diversamente stabilito dalla presente.

Resta però in vigore, finchè non sia provveduto con apposita legge, il seguente articolo 73 della succitata legge, n. 1591, in data 30 settembre 1873:

Art. 73. Gli ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva.

Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni, sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai corpi mobilitati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.

Chi approva questo articolo 109 di cui si propone la soppressione è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 110.

Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nella presente legge, possono essere costituite, corrispondentemente ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, altrettante direzioni del materiale.

Pongo ai voti l'articolo 110 che si propone di sopprimere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Così sono state approvate le modificazioni degli articoli della legge organica inclusi nell'art. 1 del R. decreto n. 503.

Ora verrebbe l'articolo 2 dello stesso R. decreto. Attesa però l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Delle tabelle qualcuna va modificata in conseguenza degli aumenti che abbiamo fatti all'artiglieria, cavalleria e fanteria. Quindi domani ne presenterò la correzione in analogia ai voti già dati.

PRESIDENTE. Dunque rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Domani alle ore 15 seduta pubblica coll'ordine del giorno seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96;

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di S. Martino sul fiume Trebbia nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97;

Conversione in legge dei regi decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzarono il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al n. 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318;

Aggregazione al circondario di Bergamo e mandamento di Trescore dei comuni di Bagnatica e Brusaporto;

Aggregazione del Comune di Castelvetero Valfortore (Benevento) al mandamento di Colle Sannita (Benevento).

La seduta è tolta (ore 18 e 55)

